

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

"REVO SpecialtyXCyber Risk – Convenzione UniCredit - Victor" è un'assicurazione che tutela le imprese, quali persone giuridiche che rientrano nelle seguenti categorie: società e consorzi, studi professionali, associazioni e fondazioni, dai rischi dovuti agli attacchi informatici.

La polizza può essere sottoscritta solo da persona giuridica titolare di un conto corrente presso UniCredit S.p.A..



Che cosa è assicurato?

✓ **Responsabilità civile verso terzi (R.C.T.)**

È prestata la garanzia principale:

- **Responsabilità per la sicurezza delle informazioni e privacy:** tutela il tuo patrimonio in caso di risarcimento da terzi per:
 - violazione dei dati;
 - violazione della sicurezza;
 - inosservanza della legge sulla notifica della violazione;
 - violazione della privacy policy dalla quale derivi una violazione della legge sulla privacy, compresa la raccolta illecita non intenzionale di dati personali

poste in essere dall'Assicurato o comunque accadute durante il periodo di assicurazione o di retroattività.

Alla garanzia principale sono abbinate le seguenti estensioni:

- Responsabilità per l'attività multimediale e pubblicitaria
- Costi, oneri e sanzioni PCI

✓ **Danni Diretti - Gestione dell'incidente**

È prestata la garanzia principale:

- **Servizi per la gestione di una violazione dei dati e della sicurezza:** copre i servizi dovuti a una violazione di dati o della sicurezza.

Alla garanzia principale sono abbinate le seguenti estensioni:

- Costi di istruttoria
- Costi per recupero dati
- Spese per investigazione
- Costi di preparazione
- Spese di rettifica per l'hardware

✓ **Danni Diretti - Interruzione attività**

È prestata la garanzia principale:

- **Danni relativi all'interruzione della propria attività - violazione della sicurezza:** copre le perdite da interruzione di attività che siano diretta conseguenza di una violazione della sicurezza.

Alla garanzia principale sono abbinate le seguenti estensioni:

- Spegnimento volontario
- Spegnimento obbligatorio
- Violazione della sicurezza del fornitore di servizi
- Difetto di sistema
- Difetto di sistema del fornitore di servizi

✓ **Danni Diretti - Estorsione**

È prestata la garanzia principale:

- **Cyber estorsione:** copre le perdite da cyber-estorsione in conseguenza di un evento ransomware

✓ **Danni Diretti - E-crime**

È prestata la garanzia principale:

- **E-crime:** copre i danni patrimoniali derivanti da:
 - o istruzioni fraudolente;
 - o trasferimento fraudolento di fondi anche conseguente a divulgazione non autorizzata;
 - o frodi telefoniche.

L'assicurazione è prestata entro il massimale e i limiti indicati in polizza.



Che cosa non è assicurato?

✗ **Responsabilità civile verso terzi e Danni Diretti – Esclusione di guerra e guerra informatica:**

- guerra, incidenti dovuti a ordigni di guerra o da guerra informatica, nonché tumulti popolari;
- operazione informatica effettuata nell'ambito di una guerra o della preparazione immediata di una guerra;
- operazione informatica che fa sì che uno Stato diventi uno Stato colpito.

✗ **Altri rischi esclusi da tutte le coperture:**

Sono escluse le perdite derivanti, direttamente o indirettamente, da:

- danneggiamento di cose, escluse le spese di rettifica dell'hardware;
- azione od omissione posta in essere dall'Assicurato nell'esercizio dell'attività;
- guasti, interruzioni, indisponibilità, di sistemi di comunicazione, Internet service, fornitura di elettricità e di qualsiasi altra infrastruttura esterna che non sia sotto il controllo dell'Assicurato;
- eventi naturali e atmosferici quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, fenomeno elettrico, grandine, tempeste, trombe d'aria, frane, uragani, smottamenti, inondazioni, valanghe, terremoti, eruzioni vulcaniche, tempeste elettromagnetiche.

✗ **Rischi esclusi dalla garanzia E-crime:**

- qualsiasi trasferimento di denaro, beni, informazioni o altro, attuato in collusione con qualsiasi persona fisica o giuridica che abbia autorizzato l'accesso al meccanismo di autenticazione dell'Assicurato.

✗ **Responsabilità civile terzi – Soggetti non considerati terzi:**

- il legale rappresentante, i soci a responsabilità illimitata e l'amministratore dell'Assicurato nonché le persone che si trovino con questi soggetti nei rapporti di coniuge, persona unita civilmente o convivente di fatto, genitori, figli, componenti del suo nucleo familiare risultati dal certificato anagrafico "stato di famiglia";
- le società che, rispetto all'Assicurato, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile, nonché gli amministratori delle medesime;
- i dipendenti, i collaboratori e i praticanti dell'Assicurato;
- le società nelle quali l'Assicurato rivesta la funzione di legale rappresentante, consigliere d'amministrazione con deleghe esecutive, socio a responsabilità illimitata, amministratore unico o dipendente con funzioni esecutive sostanzialmente equiparabili a quelle degli altri soggetti sopra indicati

Ulteriori rischi esclusi sono elencati nel DIP aggiuntivo.



Ci sono limiti di copertura?

- ! Sono previsti franchigie, franchigie temporali e limiti di indennizzo come indicato in polizza.



Dove vale la copertura?

- ✓ L'assicurazione opera per i sinistri che si verificano nel mondo intero.



Che obblighi ho?

Hai il dovere di:

- fornire risposte precise e veritiere alle domande relative al rischio da assicurare;
- comunicare a REVO i cambiamenti che possono comportare un aggravamento di rischio;
- adottare misure idonee e adeguate alla risoluzione di eventuali criticità rilevate da REVO, sul perimetro del sistema informatico, entro 90 giorni dall'avvenuta comunicazione.

In caso di sinistro, devi:

- comunicare se per lo stesso rischio hai già in corso altre polizze assicurative;
- informare REVO dell'accaduto nei tempi e nei modi dalla stessa indicati, anche in caso di reale o sospetto incidente;
- consegnare a REVO tutta la documentazione necessaria per procedere alla valutazione;
- attenerti a tutte le eventuali ulteriori indicazioni fornite da REVO.



Quando e come devo pagare?

Il premio è determinato per un periodo di assicurazione di un anno o di tre anni, ed è interamente dovuto.

Il pagamento del premio avviene:

- all'atto della stipula dell'assicurazione;
- alla scadenza annuale per polizze con tacito rinnovo.

Il premio deve essere pagato con bonifico bancario alle coordinate indicate in polizza ed effettuato tramite conto corrente intrattenuto dal Contraente presso il Collocatore.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

L'assicurazione inizia dalle ore 24:00 del giorno indicato in polizza.

Se non hai pagato:

- il premio entro 30 giorni dalla data di decorrenza, l'assicurazione resta sospesa fino alle ore 24.00 del giorno del pagamento;
- il premio di rinnovo annuo, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24:00 del 30° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento

La polizza ha durata:

- annuale e con tacito rinnovo;
- triennale senza tacito rinnovo.

È prevista l'interruzione del tacito rinnovo nei seguenti casi:

- entro 45 giorni dalla scadenza annuale, per l'aumento del fatturato consuntivo, che determina lo sfioramento dello scaglione utilizzato alla prima sottoscrizione del rischio o rinnovo;
- entro 60 giorni, dell'intervenuta trasformazione societaria dell'Assicurato;
- in caso di mancata adozione di misure idonee e adeguate alla risoluzione di eventuali criticità rilevate da REVO, sul perimetro del sistema informatico, entro 90 giorni dall'avvenuta comunicazione.



Come posso disdire la polizza?

Puoi:

- disdire l'assicurazione, con effetto dalla scadenza, in caso di durata annuale della polizza,
- recedere dall'assicurazione con effetto al termine di ciascuna annualità in caso di durata triennale.

Queste facoltà possono essere esercitate entro 30 giorni prima della scadenza annua, rispettivamente:

- da REVO e dal Contraente mediante l'invio di lettera raccomandata A/R o di PEC;
- dal Contraente recandosi presso la filiale del Collocatore.

In caso di recesso per polizza con durata triennale, REVO rimborsa al Contraente il premio versato per le annualità non godute, al netto delle imposte.

Assicurazione cyber risk

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP aggiuntivo Danni)

REVO

REVO SpecialtyXCyber Risk – Convenzione UniCredit – Victor

Data di aggiornamento: 23/02/2026

Il presente DIP Aggiuntivo Danni è l'ultimo disponibile

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale Contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, con particolare riguardo alle coperture assicurative, alle limitazioni, alle esclusioni, ai costi, nonché alla situazione patrimoniale dell'impresa.

Il Contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

REVO Insurance S.p.A.

Sede legale: Viale dell'Agricoltura 7, 37135 Verona.

Sede operativa: Via Monte Rosa 91, 20149 Milano - tel. 02 92885700; Via Cesarea, n. 12 – 16121 Genova;

Sito Internet: www.revoinsurance.com.

PEC: revo@pec.revoinsurance.com.

Iscritta nell'Albo delle Imprese di assicurazione con il numero 1.00167 con Provvedimento ISVAP n. 2610 del 3 giugno 2008

Capogruppo del Gruppo REVO Insurance iscritto all'Albo Gruppi presso IVASS al n. 059

Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2024 di REVO Insurance S.p.A.

Il patrimonio netto ammonta a euro 215.917.368.

Il Valore dell'indice di solvibilità (Solvency ratio) di REVO Insurance è pari a 239,5%, quello del Gruppo REVO Insurance è pari a 239,8%. La Relazione Unica sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria al 31 dicembre 2024 del Gruppo REVO Insurance (SFCR) è disponibile nel sito della Compagnia (www.revoinsurance.com) nella sezione Investor Relations.

Al contratto si applica la legge italiana.



Che cosa è assicurato?

Ad integrazione delle informazioni fornite nel DIP Danni, in relazione alla:

✓ COPERTURA RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI

Sono operanti le seguenti estensioni di garanzia:

- **Responsabilità per l'attività multimediale e pubblicitaria:** copre le richieste di risarcimento per responsabilità nell'uso dei media di comunicazione, presentate per la prima volta nei confronti dell'Assicurato durante il periodo di assicurazione;
- **Costi, oneri e sanzioni PCI:** copre le somme che l'Assicurato deve pagare per costi, oneri e sanzioni PCI, per richieste di risarcimento pervenute per la prima volta durante il periodo di assicurazione.

La garanzia RCT è prestata nella forma "Claims Made".

✓ COPERTURA DANNI DIRETTI – GESTIONE DELL'INCIDENTE

Sono operanti le seguenti estensioni di garanzia:


- **Costi per recupero dati:** copre i costi per recupero dati che siano conseguenza diretta di una violazione dei dati e di una violazione della sicurezza scoperte dall'Assicurato per la prima volta durante il periodo di assicurazione;
- **Costi di istruttoria:** copre i costi per un procedimento instaurato per la prima volta nei confronti dell'Assicurato durante il periodo di assicurazione per una violazione di dati o per una violazione della sicurezza;
- **Spese per investigazione:** copre le spese per investigazione in relazione a incidenti rientranti in copertura;
- **Costi di preparazione:** copre i costi di preparazione della perdita in relazione a incidenti rientranti in copertura;
- **Spese di rettifica per l'hardware:** copre spese di rettifica dell'hardware derivanti da una violazione della sicurezza che abbia danneggiato, ridotto nella sua funzionalità o reso inutilizzabile per lo scopo a cui è destinato l'hardware.

✓ COPERTURA DANNI DIRETTI – INTERRUZIONE ATTIVITÀ


Sono operanti le seguenti estensioni di garanzia:


- **Spegnimento volontario:** copre le perdite da interruzione dell'attività che siano diretta conseguenza dello spegnimento volontario inconseguenza di una violazione della sicurezza di cui l'Assicurato venga a conoscenza, per la prima volta, durante il periodo di assicurazione;
- **Spegnimento obbligatorio:** copre le perdite da interruzione di attività che siano diretta conseguenza dello spegnimento obbligatorio inconseguenza di una violazione della sicurezza di cui l'Assicurato venga a conoscenza, per la prima volta, durante il periodo di assicurazione;


<ul style="list-style-type: none"> - Danni da interruzione della propria attività - violazione della sicurezza del fornitore di servizi: copre le perdite da interruzione dell'attività del fornitore di servizi che l'Assicurato subisca come risultato diretto di una violazione della sicurezza del fornitore di servizi di cui venga a conoscenza, per la prima volta, durante il periodo di assicurazione; - Danni da interruzione della propria attività - difetto di sistema: copre le perdite da interruzione di attività che siano diretta conseguenza di un difetto di sistema di cui l'Assicurato venga a conoscenza, per la prima volta, durante il periodo di assicurazione; - Danni da interruzione della propria attività - difetto di sistema del fornitore di servizi: copre le perdite da interruzione di attività del fornitore di servizi subite dall'Assicurato come risultato diretto di un difetto di sistema del fornitore di servizi di cui venga a conoscenza, per la prima volta, durante il periodo di assicurazione. <p>Le garanzie della copertura DANNI DIRETTI - Gestione dell'incidente, Interruzione dell'attività, Estorsione, E-crime sono prestate nella forma "Loss Discovery".</p>	
Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare?	
OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO	
L'assicurazione prevede, relativamente alla Responsabilità civile verso terzi, le seguenti opzioni con pagamento di un premio aggiuntivo:	
Estensione temporale:	
Periodo di ultrattività per cessazione del contratto	permette al Contraente di richiedere a REVO un periodo di ultrattività che inizia dalla data di scadenza del periodo di assicurazione, in caso di mancato rinnovo dell'assicurazione per l'annualità successiva, alla scadenza del periodo di assicurazione, in alternativa al periodo di osservazione.

 Che cosa NON è assicurato?	
Rischi esclusi	<p>Ad integrazione di quanto previsto nel DIP Danni.</p> <p>Per la garanzia RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI non sono coperte le perdite dovute, direttamente o indirettamente da:</p> <ul style="list-style-type: none"> • lesioni personali; • atto doloso, disonesto o fraudolento; • perdita di profitti futuri e lucro cessante, restituzioni da parte dell'Assicurato, o spese per l'ottemperanza a provvedimenti in forma specifica; • rimborso o compensazione di corrispettivi, onorari, spese o commissioni per beni o servizi già forniti o per i quali, seppur non ancora forniti, sia già stato stipulato un contratto; • richieste di risarcimento per danni punitivi o esemplari, tasse e imposte, perdita di benefici fiscali, multe o sanzioni di qualunque natura inflitte direttamente all'Assicurato, salari, compensi, indennità, oppure qualsiasi altra voce non assicurabile secondo la legislazione che governa la presente assicurazione; • sconti, buoni, premi, riconoscimenti o altri incentivi offerti ai committenti o ai clienti dell'Assicurato o altra ricompensa in eccedenza rispetto all'importo contrattuale stabilito o previsto; • violazione o mancata registrazione di brevetti; • violazione o appropriazione illecita da parte dell'Assicurato di diritti d'autore, segni distintivi, marchi di fabbrica o altre proprietà intellettuali di un terzo; • trasformazione o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici), nonché da produzione, detenzione o uso di sostanze radioattive; • effettive o presunte violazioni dei contratti di lavoro, discriminazione razziale, sessuale o religiosa; • danni materiali, intendendo qualunque distruzione, deterioramento, perdita o scomparsa di proprietà, inclusi i sistemi informatici, diverse dai dati, incluse le conseguenze dirette ed indirette; • reale, presunta o minacciata presenza, scarica, dispersione, liberazione o migrazione di sostanze inquinanti, oppure qualsiasi richiesta volta a: <ul style="list-style-type: none"> ○ ottenere l'esame, il controllo, la rimozione, la pulizia, la bonifica, il contenimento, il trattamento, la decontaminazione o la neutralizzazione delle sostanze inquinanti, oppure ○ reagire e valutare gli effetti delle sostanze inquinanti; • stato di insolvenza dell'Assicurato oppure trasformazione societaria; • richieste di risarcimento presentate prima della data di decorrenza della presente assicurazione oppure traenti origine da, basate su o attribuibili a qualsiasi circostanza che, prima della data di decorrenza della presente assicurazione, l'Assicurato avrebbe potuto ragionevolmente considerare come possibile fonte di una richiesta di risarcimento; • richieste di risarcimento: <ul style="list-style-type: none"> ○ presentate o attualmente in corso negli Stati Uniti d'America, in Canada o in qualsiasi dei relativi territori o possedimenti; ○ finalizzate all'esecuzione di una sentenza di condanna ottenuta negli Stati Uniti d'America, in Canada o in qualsiasi dei relativi territori o possedimenti; ○ basate sulla legge degli Stati Uniti d'America, Canada o di qualsiasi dei relativi territori o possedimenti; ○ richieste di risarcimento per le perdite patrimoniali derivanti da qualsiasi impegno, garanzia, promessa di garanzia, promessa di pagamento, penale contrattuale, altro obbligo volontariamente assunto; • richieste di risarcimento derivanti da qualsiasi effettiva o asserita raccolta non autorizzata, irregolare di dati personali dell'Assicurato o tramite il suo consenso; • richieste di risarcimento derivanti da qualsiasi effettiva o presunta: <ul style="list-style-type: none"> ○ trasmissione o pubblicazione non richiesta di e-mail, messaggistica istantanea, spamming, messaggi di testo, fax, pubblicità, telefonate o altre comunicazioni; ○ illecita attività di telepromozione; o ○ attività di intercettazione telefonica, spionaggio o registrazione audio o video;

	<ul style="list-style-type: none"> • richieste di risarcimento da parte o per conto di uno o più Assicurati nei confronti di uno o più Assicurati; • trasferimenti - anche elettronici - o furto di denaro, titoli o beni materiali di terzi di cui l'Assicurato abbia il possesso, la custodia o il controllo. <p><u>DANNI DIRETTI - GESTIONE DELL'INCIDENTE, INTERRUZIONE ATTIVITÀ, ESTORSIONE, E - CRIME</u> <u>Per la copertura Danni diretti valgono tutte le limitazioni di garanzia della Responsabilità civile verso terzi descritte nel DIP e nel DIPA. Inoltre, valgono le seguenti esclusioni:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • qualsiasi trasferimento di denaro, beni, informazioni o altro che non sia stato verificato con il richiedente secondo procedure aziendali, se presenti; • qualsiasi danno patrimoniale derivante da errore, negligenza o omissione di personale di prestatori di servizi bancari e di pagamento o malfunzionamento di sistemi bancari o di istituti di pagamento o di moneta elettronica (IMEL) nell'esecuzione o mancata esecuzione di: <ul style="list-style-type: none"> ○ operazioni di accredito, controllo, addebito (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, bonifici, MAV, RAV), trasferimento di fondi, o ○ autenticazione e autorizzazione mediante l'inserimento del numero di identificazione personale (PIN) oppure tramite sistemi di pagamento mobile, relative a conti correnti aziendali; • errori o omissioni di natura contabile o aritmetica, o il guasto, il malfunzionamento, l'inadeguatezza o la contraffazione di qualsiasi prodotto o servizio; • qualsivoglia responsabilità nei confronti di terzi, o qualsivoglia perdita di qualsiasi natura tanto diretta che indiretta; • qualsivoglia compenso o costo per assistenza legale; • attività svolte per provare o stabilire l'esistenza di una istruzione fraudolenta.
--	---

	Ci sono limiti di copertura?
Non ci sono informazioni ulteriori rispetto a quelle riportate nel DIP Danni.	

	A chi è rivolto questo prodotto?
Il prodotto è destinato a persona giuridica che rientra nelle seguenti categorie: imprese (società e consorzi), studi professionali, associazioni e fondazioni che intendono tutelarsi dai rischi connessi agli attacchi informatici.	

	Quali costi devo sostenere?
La quota parte di provvigioni corrisposta in media agli intermediari ammonta al 35%.	

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?	
All'impresa assicuratrice	<p>Eventuali reclami concernenti il contratto o il comportamento degli Agenti e loro dipendenti/collaboratori possono essere presentati a REVO Insurance S.p.A. – Segreteria Generale – Funzione Reclami, con una delle seguenti modalità alternative:</p> <ul style="list-style-type: none"> - per posta ordinaria al seguente indirizzo: Via Monte Rosa, n.91 – 20149 Milano; - per posta elettronica al seguente indirizzo: reclami@revoinsurance.com - per posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo: reclami@pec.revoinsurance.com - per fax al numero: 02/92885749. <p>Non sono reclami le richieste di informazioni o chiarimenti, di risarcimento danni, di esecuzione del contratto. REVO deve rispondere entro 45 giorni dalla data di ricezione del reclamo, può però sospendere tale termine, per un massimo di 15 giorni, per le necessarie integrazioni istruttorie solo in caso di reclami relativi al comportamento degli Agenti e loro dipendenti/collaboratori.</p> <p>I reclami che riguardano il comportamento di Broker e loro dipendenti/collaboratori potranno essere indirizzati direttamente all'Intermediario che provvederà alla relativa gestione. Se tali reclami saranno indirizzati a REVO, la stessa li trasmetterà al Broker, dandone contestuale notizia al reclamante.</p>
All'IVASS	<p>In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS – Servizio Tutela degli Utenti - Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, PEC: tutela.consumatore@pec.ivass.it</p> <p>Info su: www.ivass.it.</p>
PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:	
Arbitro assicurativo	<p>Presentando ricorso all'Arbitro Assicurativo tramite il portale disponibile sul sito internet dello stesso (www.arbitroassicurativo.org) dove è possibile consultare i requisiti di ammissibilità, le altre informazioni relative alla presentazione del ricorso stesso e ogni altra indicazione utile.</p>

Mediazione (obbligatoria)	Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it . (Legge 9/8/2013, n. 98). L'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale.
Negoziazione assistita	Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa.
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	Non sono previsti altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie.

REGIME FISCALE

Trattamento fiscale applicabile al contratto	L'aliquota fiscale applicata al contratto è del 22,25 %.
---	--

Cos'è il diritto all'oblio oncologico?

Diritto all'oblio oncologico	<p>Se il cliente è stato precedentemente affetto da patologie oncologiche - il cui trattamento attivo sia concluso, in mancanza di recidive, da più di dieci anni, secondo quanto previsto dalla legge 7 dicembre 2023, n. 193 e dai relativi decreti attuativi - non è tenuto a fornire informazioni, né subire qualunque tipo di indagine (es. visita medica) in merito a tale pregressa patologia. Il termine è ridotto da dieci a cinque anni, nel caso in cui la patologia sia insorta prima del compimento del ventunesimo anno di età. Per alcune patologie oncologiche previste dalla Legge 7 dicembre 2023, n. 193 e dai relativi decreti attuativi, sono previsti termini inferiori, indicati nella Tabella, consultabile sul sito della Gazzetta ufficiale: https://www.gazzettaufficiale.it.</p> <p>Ai fini della formazione dell'oblio oncologico, per conclusione del trattamento attivo della patologia si intende, in mancanza di recidive, la data dell'ultimo trattamento farmacologico antitumorale, radioterapico o chirurgico.</p>
Certificazione della sussistenza dei requisiti necessari ai fini dell'oblio oncologico	Il cliente che precedentemente alla stipulazione o rinnovo del contratto di assicurazione abbia fornito informazioni relative al proprio stato di salute, concernenti patologie oncologiche da cui sia stato precedentemente affetto e il cui trattamento attivo si sia concluso, senza episodi di recidiva, invia tempestivamente a REVO o all'Intermediario la certificazione rilasciatagli, secondo quanto previsto dalla legge n.193 del 2023 e successivi decreti attuativi.
Effetti dell'oblio oncologico per le imprese	<p>Se è decorso il periodo previsto per la sussistenza del diritto all'oblio oncologico, le informazioni eventualmente già acquisite non possono essere utilizzate per modificare le condizioni contrattuali, per valutare il rischio dell'operazione o la solvibilità del cliente. Le imprese hanno l'obbligo di cancellare in modo definitivo i dati relativi alla patologia oncologica pregressa entro 30 giorni dal ricevimento della certificazione, senza oneri per il cliente.</p> <p>Le clausole contrattuali stipulate in contrasto con le disposizioni di cui all'art. 2 commi da 1 a 5 della Legge 7 dicembre 2023, n. 193 sono nulle, fatte salva l'efficacia e la validità del contratto. La nullità opera soltanto a vantaggio del Contraente o dell'Assicurato ed è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento.</p>

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO



REVO SpecialtyXCyber Risk Convenzione UniCredit – Victor

**Assicurazione che tutela il patrimonio aziendale da danni diretti e
da rischi di responsabilità civile provenienti da attacchi cyber**

Condizioni di assicurazione

Edizione 02.2026

Le Condizioni di assicurazione sono state redatte secondo le
Linee guida per Contratti chiari e comprensibili 2024

REVO Insurance S.p.A.

Sede legale: Viale dell'Agricoltura 7, 37135 Verona; Sede operativa: via Monte Rosa 91, 20149 Milano; via Cesarea 12, 16121 Genova;
Capitale Sociale Euro 6.680.000,00 (i.v.); Cod. Fisc./P.IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Verona 05850710962;
Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con provvedimento ISVAP n. 2610 del 3 giugno 2008;
Iscritta all'Albo delle Imprese di Assicurazione e Riassicurazione presso IVASS, sez. I, al n. 1.00167;
Capogruppo del Gruppo REVO Insurance iscritto all'Albo Gruppi presso IVASS al n. 059;
telefono: 02 92885700; fax: 02 92885749; PEC: revo@pec.revoinsurance.com

www.revoinsurance.com

Guida alla consultazione

Cara/o Cliente,

grazie per l'interesse dimostrato! Di seguito trovi la guida alla consultazione del prodotto REVO SpecialtyXCyber Risk – Convenzione UniCredit – Victor che ti servirà per:

- facilitarti nella lettura;
- presentarti gli strumenti a disposizione per la gestione del rapporto con REVO;
- focalizzare l'attenzione su alcuni aspetti rilevanti.



Finalità del prodotto

REVO SpecialtyXCyber Risk – Convenzione UniCredit - Victor protegge il tuo patrimonio contro i danni diretti nonché i rischi di responsabilità civile derivanti da violazioni privacy e da violazioni alla sicurezza del tuo sistema informatico.



Struttura del prodotto

Le Condizioni di Assicurazione sono suddivise in:

- **Glossario**
- **Norme relative alle coperture assicurative**, suddivise in
 - Cosa è assicurato
 - Cosa non è assicurato e quali sono le altre limitazioni di copertura
 - Come è prestata la copertura
- **Norme comuni**, suddivise in
 - Norme valide per tutte le coperture
 - Norme valide per l'assicurazione
- **Norme che regolano la liquidazione dei sinistri**



Strumenti a supporto della consultazione e scelte grafiche

Abbiamo arricchito il documento con:

- **box di consultazione**: contengono informazioni e approfondimenti. Sono inseriti in un riquadro e contrassegnati da un'icona con una lente di ingrandimento.
 - ➔ Precisiamo che i contenuti inseriti nei box hanno solo lo scopo di chiarire alcuni aspetti e **non hanno alcun valore contrattuale**;
- **testi in grassetto**: le condizioni che prevedono decadenze, nullità, limitazioni delle garanzie oppure oneri a carico del Contraente o dell'Assicurato;
- **punti di attenzione**: le condizioni sulle quali è necessario prestare maggiore attenzione o che occorre approvare specificamente sono segnalate in grassetto e con un'icona con un punto esclamativo;
- **termini in corsivo**: le parole che hanno una definizione contenuta nel Glossario.
 - ➔ Precisiamo che il significato attribuito dalla definizione del glossario è valido per tutto il contratto e **può essere diverso dal significato di uso comune**.

Il set informativo è disponibile sul sito internet di REVO www.revoinurance.com e ti sarà comunque consegnato prima della sottoscrizione della polizza. Ti invitiamo a prenderne attenta visione prima di procedere alla sottoscrizione.

Ti ricordiamo in ogni caso che REVO, e il Collocatore sono a tua completa disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento.

Contatti utili

Per **informazioni, comunicazioni in merito alla polizza** l'Assicurato può contattare:

- la Filiale del Collocatore indicata in polizza
- REVO Insurance S.p.A.
Sede legale: Viale dell'Agricoltura 7, 37135 Verona
Sede operativa: Via Monte Rosa 91, 20149 Milano
Via Cesare 12, 16121 Genova
Tel. 02 92885700
Fax. 02 92885749
PEC: revo@pec.revoinsurance.com
Sito web: www.revoinsurance.com

Per **denunciare un sinistro e ricevere assistenza**, l'Assicurato **deve** contattare il **Contact Center del Service Provider** al numero **800.569.678** o **02.8295.2628** per le chiamate dall'Italia e **+39 02.8295.2629** per le chiamate dall'estero, **disponibile 24h/24**.

L'Assicurato può anche contattare:

- REVO Insurance S.p.A.
e-mail: gestionesinistrire@revoinsurance.com
PEC: sinistri.re@pec.revoinsurance.com

Struttura del prodotto

Le garanzie sono prestate in un'unica combinazione predefinita come segue:

Copertura	Garanzie
Responsabilità civile verso terzi (R.C.T.)	<p>Garanzia principale</p> <ul style="list-style-type: none"> • Responsabilità per la sicurezza delle informazioni e privacy <p>Estensioni di garanzia</p> <ul style="list-style-type: none"> • Responsabilità per l'attività multimediale e pubblicitaria • Costi, oneri e sanzioni PCI (Payment Card Industry)
Danni Diretti – Gestione dell'incidente	<p>Garanzia principale</p> <ul style="list-style-type: none"> • Servizi per la gestione di una violazione dei dati e della sicurezza. <p>Estensioni di garanzia</p> <ul style="list-style-type: none"> • Costi di istruttoria • Costi per recupero dati • Spese per investigazione • Costi di Preparazione • Spese di rettifica dell'hardware
Danni Diretti – Interruzione attività	<p>Garanzia principale</p> <ul style="list-style-type: none"> • Danni relativi all'interruzione della propria attività -violazione della sicurezza <p>Estensioni di garanzia</p> <ul style="list-style-type: none"> • Spegnimento volontario • Spegnimento obbligatorio • Danni da interruzione della propria attività - violazione della sicurezza del fornitore di servizi • Danni da interruzione della propria attività - difetto di sistema • Danni da interruzione della propria attività - difetto di sistema del fornitore di servizi
Danni Diretti – Estorsione	<p>Garanzia principale</p> <ul style="list-style-type: none"> • Cyber estorsione
Danni Diretti – E Crime	<p>Garanzia principale</p> <ul style="list-style-type: none"> • E - Crime

Sommario

Contatti utili.....	3
Glossario	6
Copertura Responsabilità civile verso terzi.....	14
Cosa è assicurato.....	14
Cosa non è assicurato e quali sono le altre limitazioni di copertura	14
Come è prestata l'assicurazione	15
Coperture Danni Diretti.....	16
Gestione dell'incidente.....	16
Cosa è assicurato.....	16
Cosa non è assicurato e quali sono le altre limitazioni di copertura	17
Come è prestata l'assicurazione	17
Interruzione attività	17
Cosa è assicurato.....	17
Cosa non è assicurato e quali sono le altre limitazioni di copertura	18
Come è prestata l'assicurazione	18
Estorsione	19
Cosa è assicurato.....	19
Cosa non è assicurato e quali sono le altre limitazioni di copertura	19
Come è prestata l'assicurazione	19
E-Crime	20
Cosa è assicurato.....	20
Cosa non è assicurato e quali sono le altre limitazioni di copertura	20
Come è prestata l'assicurazione	20
Norme comuni	21
Norme valide per tutte le coperture.....	21
Norme valide per l'assicurazione	22
Norme che regolano la liquidazione dei sinistri.....	25
Norme relative alla Copertura Responsabilità civile verso terzi	25
Norme relative alle Coperture Danni diretti	25

Glossario

I seguenti termini integrano a tutti gli effetti il contratto e le parti attribuiscono loro il significato di seguito precisato:

Assicurato	Contraente, società controllate, nonché i loro dipendenti.
Assicurazione	Contratto di assicurazione, come definito dall'art. 1882 del Codice Civile.
Attività	Attività commerciale o industriale o professionale svolta dall'Assicurato indicata in polizza,
Atto dannoso (Responsabilità civile verso terzi)	Qualsiasi: <ul style="list-style-type: none"> • violazione dei dati; • violazione della sicurezza; • inosservanza della legge sulla notifica della violazione; • violazione da parte dell'Assicurato della privacy policy dalla quale derivi la violazione della legge sulla privacy, compresa la raccolta illecita non intenzionale da parte dell'Assicurato di dati personali; • comportamento dell'Assicurato da cui consegua una responsabilità media o una responsabilità per costi, oneri e sanzioni PCI (Payment Card Industry).
Circostanza	Qualsiasi atto o fatto di cui un Assicurato sia a conoscenza e che potrebbe dare luogo a una perdita, a un incidente o ad una richiesta di risarcimento nei suoi confronti.
Claims Made	Formula assicurativa tramite cui REVO è obbligata all'indennizzo solo per i danni relativi a richieste di risarcimento presentate all'Assicurato durante il periodo di assicurazione (compreso l'eventuale periodo di osservazione ed eventuale periodo di ultrattività) e per i quali la denuncia è inoltrata a REVO sempre durante il medesimo periodo.
Collocatore	UniCredit SPA con sede sociale: Piazza Gae Aulenti n. 3 - Tower A - 20154 Milano - Direzione Generale: Piazza Gae Aulenti 3 - Tower A - 20154, Milano. Intermediario assicurativo iscritto alla sezione D del Registro Unico per gli Intermediari (RUI) che svolge l'attività di collocamento in forza di un contratto di distribuzione assicurativa stipulato con l'Intermediario.
Codice malevolo	Qualsiasi hardware, firmware, software, codice o script (a titolo indicativo Virus, trojan horse, worm o ogni altro programma simile) progettati appositamente per disturbare o danneggiare le operazioni svolte da un computer.
Contraente	Soggetto, persona giuridica, che stipula l'assicurazione e si impegna al versamento dei premi a REVO.
Cose	Oggetti materiali e animali.
Costi di difesa	Spese, diritti e onorari legali, calcolati ai minimi della tariffa professionale applicabile, sostenuti dall'Assicurato o sostenuti da REVO per conto dell'Assicurato in relazione a indagini, difese, perizie, liquidazioni, procedimenti giudiziari relativi a una richiesta di risarcimento. Tale definizione non include i salari, le spese di gestione o altri importi, addebitati o sostenuti direttamente dall'Assicurato, per l'assistenza o la collaborazione fornita a REVO ai fini della difesa e dell'esame di una richiesta di risarcimento o di una circostanza o le spese per ottemperare a provvedimenti amministrativi, transazioni o decisioni giudiziali.
Costi di preparazione della perdita	Costi sostenuti dall'Assicurato per incaricare un consulente tecnico contabile o altro professionista per la preparazione, presentazione, verifica delle perdite da interruzione dell'attività o perdite da interruzione di attività del fornitore di servizi da esporre a REVO.
Costi, oneri e sanzioni PCI (Payment Card Industry)	Pagamenti che l'Assicurato è contrattualmente obbligato a effettuare ai sensi del Merchant Services Agreement a seguito di una violazione dei dati a favore di un emittente di carte di credito, debito e prepagate o di una banca a causa della mancata conformità dell'Assicurato agli standard di sicurezza applicabili.
Costi per recupero dati	Costi sostenuti dall'Assicurato per riacquisire l'accesso ai dati o ripristinare i medesimi, oppure - qualora tali dati non possano essere ragionevolmente resi accessibili, ripristinati, riuniti o raccolti - i costi sostenuti dall'Assicurato per raggiungere tale determinazione. Tale definizione non include: <ol style="list-style-type: none"> a) il valore monetario di profitti, le royalties o la perdita di quote di mercato relative a un dato, inclusi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, segreti commerciali o altre informazioni di proprietà o qualsiasi altro importo relativo al valore monetario del dato; b) i costi di giustizia e spese legali di ogni tipo; c) le perdite derivanti da qualunque responsabilità od obbligazione nei confronti di terzi; d) la perdita da estorsione cyber.
Crisis manager	Soggetto che, in caso di sinistro, fornisce all'Assicurato i servizi di consulenza e assistenza per la valutazione degli impatti reputazionali.

Danno	Qualsiasi tipo di danno patrimoniale, non patrimoniale, indiretto, permanente, temporaneo e futuro subito da terzi.
Data Breach Manager	Soggetto individuato da REVO che, in caso di sinistro, fornisce all'Assicurato i servizi di consulenza e assistenza legale per la valutazione dell'impatto privacy.
Data di continuità	Data a partire dalla quale si considera in copertura un atto dannoso o un incidente che potrebbe dare luogo a un sinistro. In caso di rinnovo dell'assicurazione la data di continuità rimane quella indicata in polizza.
Dati	Informazioni, fatti, idee, concetti, codici (organizzati in strutture logiche o meno) software, che vengono elaborati, utilizzati, archiviati, trasmessi o registrati da un sistema informatico e che siano soggetti regolarmente a procedure di back-up.
Dati personali	<ul style="list-style-type: none"> • Informazioni relative al(ai) soggetto(i)/persone fisiche qualificabili come dati personali ai sensi della legge sulla privacy; • numero della patente di guida o di altro documento personale; il codice fiscale (il numero di previdenza sociale); recapiti telefonici non pubblicati; numeri di carte di credito, debito o conti finanziari in combinazione con i relativi codici di sicurezza, di accesso, password o PIN; quando tali informazioni consentano di identificare o contattare una persona fisica o consentano l'accesso ai suoi dati bancari o finanziari o a informazioni sanitarie con esclusione delle informazioni lecitamente disponibili al pubblico; • dati particolari (ex sensibili) come disciplinati dall'art. 9 del Regolamento UE 2016/679 ("General Data Protection Regulation") e successive modifiche e integrazioni.
Denaro	Mezzo di scambio in uso corrente, autorizzato o adottato da un qualsiasi governo per la propria valuta.
Denial of Service Attack	Attacco con il quale l'autore dello stesso intende saturare la banda di comunicazione del sistema informatico rendendo impossibile l'accesso ai contenuti da parte degli utenti.
Difetto di sistema	Qualsiasi inoperatività dei sistemi informatici dell'Assicurato causata da fattore umano che non sia intenzionale o pianificata. Tale definizione non include le interruzioni dei sistemi informatici derivanti da violazioni della sicurezza.
Difetto di sistema del fornitore di servizi	Qualsiasi inoperatività dei sistemi informatici del fornitore di servizi causata da fattore umano che non sia intenzionale o pianificata. Tale definizione non include le interruzioni dei sistemi informatici: a) derivanti da violazioni della sicurezza del fornitore di servizi; b) non gestiti dal fornitore di servizi.
Divulgazione non autorizzata	Divulgazione a terzi (compresa – a titolo indicativo – quella derivante da phishing, smishing o vishing) o l'accesso a dati personali o informazioni di terzi, senza autorizzazione dell'Assicurato e senza la conoscenza o il consenso o l'acquiescenza da parte di soggetti facenti parte del vertice aziendale.
Documenti	Tutti i documenti di qualsiasi natura, inclusi archivi informatici e dati elettronici o digitalizzati, a esclusione di qualsiasi valuta, strumento finanziario negoziabile o relative registrazioni.
Evento Ransomware	Qualsiasi <ul style="list-style-type: none"> • utilizzo di un software non autorizzato o di un codice malevolo per criptare dati elettronici o interrompere le operazioni del sistema informatico dell'Assicurato; o • minaccia credibile da parte di un terzo di: <ul style="list-style-type: none"> ○ utilizzare un software non autorizzato o un codice malevolo per criptare dati elettronici o interrompere le operazioni del sistema informatico dell'Assicurato; o ○ utilizzare o divulgare qualsiasi dato che sia stato sottratto precedentemente da un sistema informatico o come parte di un evento descritto nel punto precedente; al fine di richiedere un pagamento di denaro e criptovalute all'Assicurato.
Filiale	Sede del Collocatore presso la quale è stata stipulata la polizza o il Contraente ha trasferito il rapporto.
Fornitore di servizi	Qualsiasi soggetto giuridico, non controllato dall'Assicurato ex art. 2359 del Codice Civile, che fornisce prodotti o servizi informatici necessari all'Assicurato in forza di un contratto.
Franchigia	Importo, espresso in cifra fissa, che rimane a carico dell'Assicurato.
Franchigia temporale	Ore di inattività/indisponibilità totale o parziale dei sistemi informatici o dei sistemi informatici dei fornitori di servizi che rimangono a carico dell'Assicurato a meno che l'inattività/indisponibilità si protragga oltre il numero di ore indicato in polizza poiché, in tale caso, alla perdita si applica solo la franchigia.
Frodi telefoniche	Attività commessa da un terzo soggetto per accedere al sistema telefonico dell'Assicurato al fine di utilizzarlo per scopi non autorizzati.

Guerra	<p>Conflitto armato che implica l'uso della forza fisica:</p> <ul style="list-style-type: none"> • da parte di uno <i>Stato</i> contro un altro <i>Stato</i> <ul style="list-style-type: none"> o • nell'ambito di una guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, azione militare o usurpazione di potere, <p>indipendentemente dal fatto che la guerra sia dichiarata o meno.</p>
Hardware:	Desktop computer, laptop computer, smartphone e tablet, servers, o dispositivi di rete, inclusi i singoli componenti di tali dispositivi.
Incidente	Qualunque evento che determini l'attivazione delle coperture Danni Diretti.
Indennizzo	Somma dovuta da REVO all'Assicurato in caso di <i>sinistro</i> .
Informazioni di terzi	Segreti commerciali, <i>dati</i> , progetti, previsioni, formule, metodi, prassi, informazioni sulle bande magnetiche di carte di credito e di debito, stime, registrazioni, report o altri tipi di informazioni di un <i>terzo</i> e che non siano di pubblico dominio.
Intermediario	Victor Insurance Italia S.r.l., con sede legale e uffici: Viale Luigi Bodio, 29/B – 20158 Milano. Intermediario assicurativo iscritto alla sezione A del RUI e avente capacità di operare in qualità di Managing General Agent, in forza mandato sottoscritto con REVO.
Interessati	Persone fisiche alle quali deve essere inviata (o almeno tentata) una notifica per <i>violazione dei dati</i> ai sensi della <i>legge sulla notifica della violazione</i> .
Istruzione fraudolenta	Istruzione ricevuta per iscritto e fornita da un <i>terzo</i> , in formato elettronico o per via telefonica, al fine di trasferire, pagare o consegnare <i>denaro</i> o <i>valori</i> , il cui obiettivo è quello di fuorviare l'Assicurato nell'errata interpretazione di un fatto materiale in base al quale agisce in buona fede.
Legge sulla notifica della violazione	Legge, regolamento, normativa italiana o straniera, di livello statale o emesso da qualsiasi autorità amministrativa di qualsiasi <i>Stato</i> (ivi incluse le istituzioni, agenzie e altri enti dell'Unione Europea) che richieda l'invio di una comunicazione agli <i>interessati</i> in caso di una violazione di <i>dati personali</i> .
Legge sulla privacy	Legge o normativa italiana - e in particolare, il Codice per la protezione dei <i>dati personali</i> , di cui al D.lgs. 196/2003 e successive modifiche e integrazioni nonché il D. Lgs. 101/2018 - o di derivazione comunitaria o dell'Unione Europea - e in particolare, il Regolamento UE 2016/679 ("General Data Protection Regulation"), e ogni altro atto normativo relativo alla disciplina e all'attuazione della tutela dei <i>dati personali</i> e la <i>privacy</i> in qualsivoglia giurisdizione - legge o normativa straniera provinciale, locale o di altra autorità amministrativa di qualsivoglia <i>Stato</i> che richieda all'Assicurato di tutelare la riservatezza o la sicurezza di <i>dati personali</i> .
Massimale	Somma indicata in <i>polizza</i> che rappresenta il limite massimo di <i>indennizzo</i> per ciascun <i>sinistro</i> e per ciascun <i>periodo di assicurazione</i> (compreso l'eventuale <i>periodo di ultrattività</i>).
Massimale aggregato	Massima esposizione aggregata di REVO per <i>periodo di assicurazione</i> (compreso l'eventuale <i>periodo di ultrattività</i>), a copertura di tutte le <i>perdite</i> .
Merchant Services Agreement	Accordo scritto tra l'Assicurato e una banca o un istituto di pagamento o di moneta elettronica, o una società emittente o di elaborazione di carte di credito/debito o un prestatore di servizi che consenta all'Assicurato di accettare versamenti attraverso carte di credito, debito, prepagate o altre tipologie di carte.
Operazione informatica	Utilizzo di un <i>sistema informatico</i> da parte di uno <i>Stato</i> , sotto la sua direzione o controllo, al fine di: <ul style="list-style-type: none"> • interrompere, negare l'accesso o degradare la funzionalità di un <i>sistema informatico</i>; o • copiare, rimuovere, manipolare, negare l'accesso o distruggere informazioni in un <i>sistema informatico</i>.
Pagamento dell'estorsione	Trasferimento di <i>denaro</i> , <i>valuta digitale</i> o qualunque altro <i>valore</i> per far cessare un <i>evento ransomware</i> .
Perdita	<ol style="list-style-type: none"> 1) <i>Danni</i>; 2) <i>costi di difesa</i>; 3) <i>servizi per la gestione di una violazione dei dati e violazione della sicurezza</i>; 4) <i>spese per investigazione</i>; 5) <i>costi, oneri e sanzioni PCI</i> (Payment Card Industry); 6) <i>costi per recupero dati</i>; 7) <i>perdite da interruzione dell'attività</i>; 8) <i>perdite da interruzione di attività del fornitore di servizi</i>; 9) <i>perdite da cyber estorsione</i>.
Perdita da cyber estorsione	i. Qualsiasi <i>pagamento dell'estorsione</i> che sia stato effettuato sotto costrizione o minaccia, da o per conto dell'Assicurato, con il previo consenso scritto di REVO, allo scopo di evitare o far terminare un <i>evento ransomware</i> . L'importo della perdita da cyber estorsione non deve eccedere le perdite correlate alla richiesta di risarcimento o all'incidente, che sarebbero state sostenute se non si fosse proceduto al pagamento dell'estorsione;

	<p>ii. Parcelle e spese pagate, da e per conto dell'Assicurato, per consulenti sulla sicurezza con il previo consenso scritto di REVO, per evitare o far terminare un evento <i>ransomware</i>.</p>
Perdita da interruzione dell'attività	<p>I. <i>Perdita di profitto</i>; II. <i>spese per un esperto informatico</i>; III. <i>spese straordinarie</i> effettivamente patite o sostenute durante il <i>periodo di indennizzo</i> come risultato diretto della effettiva interruzione di <i>attività</i>, totale o parziale, dell'Assicurato causata da:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>violazione della sicurezza</i> • <i>difetto di sistema</i>; • <i>spegnimento volontario</i>; • <i>spegnimento obbligatorio</i>. <p>Tale definizione non include:</p> <p>a) <i>costi di giustizia e spese legali di ogni tipo</i>; b) <i>costi per recupero dati</i>; c) <i>perdite da interruzione dell'attività del fornitore di servizi</i>; d) <i>perdite derivanti da</i>:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>qualunque responsabilità o obbligazione nei confronti di terzi per qualsiasi motivo</i>; • <i>condizioni commerciali sfavorevoli</i>; • <i>variazioni dei valori di mercato od ogni altra perdita consequenziale</i>.
Perdita da interruzione dell'attività del fornitore dei servizi	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Perdita di profitto</i>, • <i>spese straordinarie</i> <p>effettivamente patite o sostenute durante il <i>periodo di indennizzo</i> come risultato diretto della effettiva interruzione di <i>attività</i>, totale o parziale, dell'Assicurato causata da una <i>violazione della sicurezza del fornitore di servizi</i> o da un <i>difetto di sistema del fornitore di servizi</i>.</p> <p>Tale definizione non include:</p> <p>a) <i>costi di giustizia e spese legali di ogni tipo</i>; b) <i>costi per recupero dati</i>; c) <i>perdite da interruzione dell'attività</i>; d) <i>perdite derivanti da</i>:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>qualunque responsabilità o obbligazione nei confronti di terzi per qualsiasi motivo</i>; • <i>condizioni commerciali sfavorevoli</i>; • <i>variazioni dei valori di mercato od ogni altra perdita consequenziale</i>.
Perdita di profitto	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Profitto netto al lordo delle imposte che l'Assicurato avrebbe incassato o guadagnato durante il periodo di indennizzo in assenza dell'incidente</i>; e • <i>le spese fisse di gestione sostenute dall'Assicurato (inclusi i compensi e gli stipendi), per necessità, durante il periodo di indennizzo</i>.
Periodo di assicurazione	<p>Periodo compreso tra la data di decorrenza e la data di scadenza dell'<i>assicurazione</i> indicate in <i>polizza</i> e, ogni qualvolta la <i>polizza</i> venga rinnovata, il periodo successivo di 12 mesi.</p>
Periodo di indennizzo	<p>Periodo di tempo indicato in <i>polizza</i> che decorre dalla effettiva e necessaria interruzione o sospensione delle <i>attività operative</i> dell'Assicurato.</p>
Periodo di osservazione	<p>Periodo di tempo immediatamente successivo alla scadenza del <i>periodo di assicurazione</i> durante il quale l'Assicurato può dare comunicazione a REVO di qualsiasi <i>richiesta di risarcimento</i> avanzata o <i>circostanza</i> manifestatasi per la prima volta dopo la scadenza del <i>periodo di assicurazione</i> e riferita a un <i>atto dannoso</i> o <i>incidente</i> avvenuto successivamente alla data di <i>retroattività</i>.</p>
Periodo di ultrattività	<p>Periodo di tempo immediatamente successivo alla scadenza del <i>periodo di assicurazione</i> durante il quale l'Assicurato, a fronte del pagamento di un <i>premio aggiuntivo</i>, può notificare a REVO <i>richieste di risarcimento</i> avanzate per la prima volta dopo la scadenza del <i>periodo di assicurazione</i> e riferite ad <i>atti dannosi</i> commessi o <i>incidenti</i> avvenuti, o che si presuma siano stati commessi (o avvenuti), successivamente alla data di <i>retroattività</i> e prima della scadenza del <i>periodo di assicurazione</i>.</p>
Privacy policy	<p>Documento operativo e procedurale adottato dall'Assicurato per l'adeguamento alla <i>legge sulla privacy</i> o i <i>documenti</i> scritti disponibili al pubblico relativi alla procedura per la raccolta, l'utilizzo, la condivisione e la correzione o il completamento e l'accesso a <i>dati personali</i>.</p>
Polizza	<p>Documento che prova l'<i>assicurazione</i>.</p>
Premio	<p>Somma dovuta dal <i>Contraente</i> a REVO per l'<i>assicurazione</i>.</p>
Procedimento	<p>Qualsiasi richiesta di informazioni, indagine amministrativa, o procedimento avviato da parte del Garante per la protezione dei dati personali, dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni o da qualsivoglia altra autorità o ente italiano o estero competente derivante dall'uso improprio di <i>dati personali</i> o da qualsiasi altro aspetto relativo al controllo o al trattamento di <i>dati personali</i>.</p>
Responsabilità media	<p>Qualsiasi dei seguenti atti commessi direttamente, o per conto dell'Assicurato, nell'attività di creare, pubblicare, diffondere materiale media per il pubblico:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>diffamazione</i> o <i>ingiuria</i> o <i>calunnia</i> in forma scritta o orale, <i>discredito</i> dei prodotti, <i>diffamazione commerciale</i>, <i>atto</i> o <i>fatto illecito</i>, <i>inflizione di stress emotivo</i>, <i>condotta</i>

	<p>offensiva o altro illecito correlato al discredito o al danneggiamento della reputazione di una persona fisica o giuridica;</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. violazione del diritto alla privacy di una persona fisica, inclusa la diffusione di informazioni false; 3. invasione o interferenza nel diritto di tutela all'uso del nome o dell'immagine di un individuo, tra cui l'appropriazione del nome commerciale, del personaggio, della voce o dell'immagine; 4. plagio, pirateria o appropriazione indebita di idee; 5. violazione del copyright; 6. violazione di nomi a dominio, marchi, segni distintivi, loghi, titoli, metatag o slogan, marchi commerciali o segni distintivi di beni o servizi; 7. concorrenza sleale, nel caso in cui sia connessa ai fatti di cui ai precedenti punti 5. o 6; 8. improprio collegamento ipertestuale (deep-linking) o framing all'interno di contenuti elettronici; 9. erroneo arresto o detenzione; 10. violazione o interferenza con qualsivoglia diritto di domicilio.
Richiesta di risarcimento	<p>Qualsiasi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • azione civile, inclusa qualsivoglia istanza di mediazione, penale o amministrativa promossa contro l'Assicurato; • richiesta scritta ricevuta dall'Assicurato, per il pagamento di somme di <i>denaro</i>, obbligo di fare o la prestazione di servizi; • richiesta scritta ricevuta dall'Assicurato di adempiere all'obbligazione contrattuale di provvedere alla notifica di una <i>violazione dei dati</i> ai sensi della <i>legge sulla notifica della violazione</i>.
Retroattività	<p>Periodo di tempo antecedente alla data di decorrenza dell'<i>assicurazione</i>, espressamente indicato in <i>polizza</i>, entro cui deve essere commesso o si presume sia avvenuto l'atto dannoso o l'incidente.</p> <p>La retroattività della presente <i>assicurazione</i> è da intendersi illimitata.</p>
REVO	Impresa assicuratrice, REVO Insurance S.p.A..
Scoperto	Parte di <i>perdita</i> , espressa in percentuale (%), che rimane a carico dell'Assicurato.
Service Provider	Soggetto individuato da REVO che, in caso di <i>sinistro</i> , fornisce all'Assicurato i servizi tecnici e di consulenza per la risoluzione e la gestione dello stesso.
Servizio essenziale	Servizio essenziale per il mantenimento delle funzioni vitali di uno <i>Stato</i> , tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le istituzioni finanziarie e le relative infrastrutture del mercato finanziario, i servizi sanitari o i servizi di pubblica utilità.
Servizi per la gestione di una violazione dei dati e violazione della sicurezza	<p>Costi e compensi incorsi per far fronte a una effettiva o sospetta <i>violazione dei dati</i> o <i>violazione della sicurezza</i> per le seguenti attività:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. l'assistenza legale in favore dell'Assicurato per la valutazione degli obblighi sullo stesso gravanti ai sensi della <i>legge sulla notifica della violazione</i> applicabile o del <i>merchant services agreement</i>; 2. l'assistenza da parte di un esperto di <i>sicurezza informatica</i> al fine di determinare l'esistenza, la causa o lo scopo di un'attuale o potenziale <i>violazione dei dati</i> e di eliminarla o contenerla, ove tale <i>violazione dei dati</i> fosse ancora attiva sui <i>sistemi informatici</i> dell'Assicurato; 3. l'assistenza da parte di un PCI (Payment Card Industry) Forensic Investigator per accertare l'esistenza, la causa o lo scopo di un'attuale o potenziale <i>violazione dei dati</i> relativi a carte di credito/debito e la nomina di un esperto di <i>sicurezza informatica</i> che certifichi o fornisca assistenza per la certificazione della compliance PCI (Payment Card Industry), previsto dal <i>merchant services agreement</i>; 4. la notifica agli <i>interessati</i> a seguito di una <i>violazione dei dati</i>; 5. la messa a disposizione di un call center per fornire informazioni agli <i>interessati</i>; 6. il monitoraggio del credito, il monitoraggio dell'identità o altro servizio offerti agli <i>interessati</i> potenzialmente coinvolti a causa della <i>violazione dei dati</i>; 7. i costi per pubbliche relazioni o gestione della crisi, che siano approvati preventivamente da REVO a propria discrezione, e che siano strettamente diretti a mitigare le <i>perdite</i>. <p>Tale definizione non include i salari o gli stipendi dell'Assicurato.</p>
Sicurezza informatica:	<p>Software, i computer o i dispositivi hardware di rete, la cui funzione è quella di evitare un:</p> <ul style="list-style-type: none"> • accesso o utilizzo non autorizzato dei <i>sistemi informatici</i> o dei <i>sistemi informatici del fornitore di servizi</i>; • un <i>denial of service attack</i>; • l'attacco a un <i>sistema informatico</i> attraverso un <i>codice malevolo</i>; • la trasmissione di un <i>codice malevolo</i> dai <i>sistemi informatici</i>. <p>La <i>sicurezza informatica</i> comprende i software antivirus e i sistemi di rilevamento dell'intrusione, firewalls e sistemi elettronici per il controllo dell'accesso ai <i>sistemi informatici</i> mediante l'impiego di password, identificazione biometrica o simili degli utenti autorizzati.</p>
Sinistro (per le coperture Danni Diretti)	<i>Incidente</i> per cui sono prestate le coperture Danni Diretti.

Sinistro (per la copertura Responsabilità civile verso terzi)	Richiesta di risarcimento avanzata per la prima volta nei confronti dell'Assicurato (Forma <i>Claims Made</i>).
Sistema informatico	Qualsiasi computer e relativi dispositivi di input e output, software installati su tali computer (inclusi l' <i>hardware</i> e il software e relativi componenti interconnessi che facciano parte di un sistema di controllo industriale (ICS), di un sistema di controllo di supervisione e di acquisizione <i>dati</i> (SCADA)), telefoni cellulari aziendali, dispositivi di memorizzazione dei <i>dati</i> , dispositivi di rete, e sistemi di back up che siano gestiti e siano di proprietà dell'Assicurato oppure da questo noleggiati.
Sistema informatico del fornitore di servizi	Qualsiasi computer e relativi dispositivi di input e output, software installati su tali computer telefoni cellulari aziendali, dispositivi di memorizzazione dei <i>dati</i> , dispositivi di rete, e sistemi di back up che siano gestiti contrattualmente da un <i>fornitore di servizi</i> per somministrare servizi di applicazione per computer dedicati all'Assicurato, per l'elaborazione, il mantenimento, l'hosting o la memorizzazione dei <i>dati</i> elettronici dell'Assicurato, in conformità al contratto stipulato con quest'ultimo per tali dispositivi. Tale definizione non include l'hardware e il software e relativi componenti interconnessi che facciano parte di un sistema di controllo industriale (ICS), di un sistema di controllo di supervisione e di acquisizione dati (SCADA).
Società controllata	Società con sede legale nel mondo, eccetto negli USA e Canada e territori controllati , in cui l'Assicurato, alla data di sottoscrizione della presente <i>assicurazione</i> , direttamente o indirettamente: <ul style="list-style-type: none"> • abbia il controllo della composizione dell'organo di amministrazione; • abbia il controllo di più della metà dei voti in assemblea; • detenga più della metà del capitale azionario sottoscritto. La definizione di <i>società controllata</i> comprende inoltre qualsiasi società costituita o acquisita dall'Assicurato durante il <i>periodo di assicurazione</i> , che rispetta le caratteristiche sopra descritte nonché le seguenti ulteriori condizioni: 1) non svolge attività nel settore dei servizi finanziari, bancari, creditizi, di investimenti, assicurativi, sanitari, casinò, giochi d'azzardo, amministrazione pubblica e difesa; 2) il capitale sociale non è detenuto, in tutto o in parte, da enti pubblici; 3) ha un fatturato totale non superiore al 10% del fatturato totale dell'Assicurato; 4) non ha alcun fatturato derivante dagli Stati Uniti d'America o dal Canada e non è domiciliata in alcuno dei paesi in cui la relativa legislazione o normativa applicabile prevede l'obbligo di emissione di una assicurazione locale. Se la <i>società controllata</i> , costituita o acquisita, non soddisfa le condizioni sopra, l'Assicurato può richiedere l'inclusione di tale <i>società controllata</i> nella presente <i>assicurazione</i> , fatto salvo il diritto di REVO di modificarne i termini e le condizioni.
Sostanza inquinante	Qualsiasi sostanza solida, liquida, gassosa, biologica, radiologica o proprietà termica presente in natura o altrimenti generata, che sia irritante o contaminante; sono considerate sostanze inquinanti anche amianto, fumo, vapore, fuliggine, fibre, muffa, spore, funghi, germi, esalazioni, sostanze acide o alcaline, materiale nucleare o radioattivo di qualsiasi tipo, sostanze chimiche o rifiuti (da intendersi a titolo esemplificativo e non esaustivo, anche i materiali da riciclare, ricondizionare o recuperare).
Spegnimento obbligatorio	Spegnimento o deterioramento del <i>sistema informatico</i> dell'Assicurato da parte dello stesso per ottemperare a un obbligo imposto da un'autorità di vigilanza o regolamentare in conseguenza di una <i>violazione della sicurezza</i> .
Spegnimento volontario	Spegnimento volontario o il deterioramento del <i>sistema informatico</i> dell'Assicurato su iniziativa: <ul style="list-style-type: none"> • congiunta o disgiunta del Responsabile dei <i>sistemi informatici</i> (Chief Information Officer) e del Responsabile della Sicurezza delle Informazioni (Chief Information Security Officer) dell'Assicurato che abbiano maturato almeno 5 anni di esperienza nei rispettivi ruoli anche in altre società; • della società di consulenza informatica incaricata dall'Assicurato in conseguenza di una <i>violazione della sicurezza</i> al fine di evitare o diminuire le <i>perdite</i>.
Spese di rettifica dell'hardware	Spese, di importo ragionevole, sostenute dall'Assicurato, previo consenso di REVO, per riparare, ripristinare o sostituire <i>hardware</i> , nel caso in cui tali costi rappresentino una soluzione più efficiente in termini di tempo e di costo rispetto al recupero, alla ricostruzione, alla riparazione o al ripristino dei <i>dati</i> dell'Assicurato all'interno del <i>sistema informatico</i> esistente. La riparazione, il ripristino o la sostituzione è limitata ad <i>hardware</i> di condizioni o funzionalità equivalenti a quelli esistenti prima della <i>violazione della sicurezza</i> e non riguarda <i>hardware</i> che non facevano parte del <i>sistema informatico</i> nel momento immediatamente precedente alla <i>violazione della sicurezza</i> .
Spese per investigazione	Spese sostenute dall'Assicurato, previo consenso di REVO, per conferire incarico a un investigatore - abilitato all'esercizio di tale attività - per la ricerca di prove per l'individuazione dell'autore dell'atto illecito che abbia causato un evento coperto dalla presente <i>assicurazione</i> .
Spese per un esperto informatico	Spese sostenute dall'Assicurato - previo consenso di REVO- per verificare la fonte o la causa di una <i>perdita da interruzione dell'attività</i> .

Spese straordinarie	Spese ragionevoli e necessarie sostenute dall'Assicurato durante il periodo di indennizzo per minimizzare, ridurre o evitare una perdita di profitto, solo se tali spese sono superiori alle spese che avrebbe sostenuto l'Assicurato solo se non ci fosse stata alcuna violazione della sicurezza, difetto di sistema, violazione della sicurezza del fornitore di servizi o difetto di sistema del fornitore di servizi.
Stato	Stato sovrano.
Stato colpito	Stato in cui un'operazione informatica ha avuto un forte impatto negativo su: <ul style="list-style-type: none"> il funzionamento di tale Stato a causa di un'interruzione della disponibilità, dell'integrità o della fornitura di un servizio essenziale in tale Stato; o la sicurezza o la difesa di tale Stato.
Terrorismo informatico	Ricorso premeditato ad attività volte a compromettere la rete o i sistemi informatici, o la minaccia esplicita di ricorso a tali attività, nell'intento di provocare danni e perseguire fini sociali, ideologici, religiosi, politici o obiettivi analoghi, o di intimidire una o più persone nel perseguimento di tali obiettivi. In nessun caso costituiscono terrorismo informatico le attività che fanno parte o sono condotte a sostegno di qualsiasi azione militare, guerra o operazione bellica.
Terzo	Qualsiasi persona fisica, giuridica o associazione, diversa dall'Assicurato, dal Contraente e da REVO.
Trasferimento fraudolento di fondi	Perdita di denaro o valori - depositati in un conto presso un istituto finanziario - che deriva da una istruzione fraudolenta verso tale istituto finanziario. Tale definizione non include le perdite derivanti da: <ol style="list-style-type: none"> qualsiasi atto ricompreso nella politica di antiriciclaggio e per la prevenzione dei reati societari dell'istituto finanziario; atto fraudolento, disonesto, criminoso o omissivo commesso, o coinvolgente una persona fisica rientrante nella definizione di Assicurato; qualsiasi perdita indiretta o consequenziale; danni punitivi, multe, ammende, penali o perdite di benefici fiscali; responsabilità nei confronti di terze parti, a eccezione dei danni direttamente connessi a un trasferimento fraudolento di fondi; costi e compensi per assistenza legale o quelli sostenuti per la dimostrazione o la prova del trasferimento fraudolento di fondi; furto, smarrimento, distruzione di, accesso non autorizzato a, o uso non autorizzato di informazioni confidenziali, incluso un PIN o un codice di sicurezza; qualsiasi manomissione, alterazione di strumenti di negoziazione, valori, documenti; qualsiasi provato (o presunto tale) utilizzo di carte di credito o debito, accesso a tali carte oppure utilizzo di informazioni contenute in tali carte.
Trasformazione societaria	Caso in cui: <ol style="list-style-type: none"> il Contraente modifica la propria forma societaria; il Contraente si fonde o viene incorporato in altra persona giuridica; il Contraente vende più del 90% del suo attivo a una persona fisica, a una persona giuridica o a un gruppo di persone fisiche o giuridiche che agiscono di concerto; una persona fisica o giuridica o un gruppo di persone fisiche o giuridiche, che agiscono di concerto, acquistano, direttamente o indirettamente il controllo, ex art. 2359 del Codice Civile, del Contraente; il Contraente entra in una qualsiasi procedura di liquidazione volontaria, in una qualsiasi procedura concorsuale o para-concorsuale o conclude qualsiasi accordo, piano o altro patto con i creditori disciplinati, razione temporis, dalla Legge Fallimentare, Regio Decreto 267/1942, e successive modifiche e integrazioni, o dal Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza, D. Lgs. 14/2019 e successive modifiche e integrazioni, o legislazione vigente equivalente in qualsiasi giurisdizione.
Valori	Strumenti negoziabili e non o contratti rappresentativi di denaro o beni immobili o mobili e tutti gli altri documenti rappresentanti un valore.
Valuta digitale	Valuta che: <ul style="list-style-type: none"> necessita di tecniche di cifratura al fine di regolare la generazione di unità di valuta e verificarne il trasferimento; viene archiviata e trasferita in formato elettronico; opera indipendentemente da banche centrali o qualsiasi altra autorità.
Vertice aziendale:	Amministratore, socio, dirigente degli affari societari, direttore generale, direttore degli affari legali, direttore finanziario, amministratore fiduciario o risk manager, Responsabile dei sistemi informatici (Chief Information Officer), il Responsabile della Sicurezza delle Informazioni (Chief Information Security Officer) dell'Assicurato e ogni altro individuo che ricopra funzioni equivalenti.
Violazione dei dati	Furto, perdita o divulgazione non autorizzata di dati personali o informazioni di terzi per i quali vige l'obbligo della conservazione e custodia in capo all'Assicurato o a un terzo sotto la responsabilità dell'Assicurato.

Violazione della sicurezza	<ul style="list-style-type: none">• Accesso o utilizzo non autorizzato del <i>sistema informatico</i> compreso quello derivante dal furto di una password;• <i>Denial of Service Attack</i>;• danneggiamento di <i>sistemi informatici</i> attraverso un <i>codice malevolo</i> o la trasmissione di un <i>codice malevolo</i> dai <i>sistemi informatici</i>. <p>Una serie continuata di <i>violazioni della sicurezza</i>, correlate o ripetute, dovranno essere considerate come un'unica <i>violazione della sicurezza</i> e si dovrà ritenere che si sono verificate al momento della prima di esse.</p>
Violazione della sicurezza del fornitore di servizi	<ul style="list-style-type: none">• Accesso o utilizzo non autorizzato del <i>sistema informatico del fornitore di servizi</i>, compreso quello derivante dal furto di una password;• <i>Denial of Service Attack</i>;• danneggiamento di <i>sistemi informatici del fornitore di servizi</i> attraverso un <i>codice malevolo</i> o la trasmissione di un <i>codice malevolo</i> dai <i>sistemi informatici</i>. Una serie continuata di <i>violazioni della sicurezza del fornitore di servizi</i>, correlate o ripetute, dovranno essere considerate come un'unica <i>violazione della sicurezza del fornitore di servizi</i> e si dovrà ritenere che si siano verificate al momento della prima di esse.

Copertura Responsabilità civile verso terzi

Cosa è assicurato

Art. 1.1 Responsabilità per la sicurezza delle informazioni e privacy

REVO tiene indenne l'Assicurato, nel limite del *massimale* indicato in *polizza*, di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi della legge applicabile, per *danni* involontariamente cagionati a *terzi* in conseguenza di:

- 1) *violazione dei dati*;
- 2) *violazione della sicurezza*;
- 3) *inosservanza della legge sulla notifica della violazione*;
- 4) *violazione da parte dell'Assicurato della privacy policy* dalla quale derivi una violazione della *legge sulla privacy*, compresa la raccolta illecita non intenzionale da parte dell'Assicurato di *dati personali*;

posta in essere dall'Assicurato o comunque accaduta durante il *periodo di assicurazione* o di *retroattività*.

Estensioni di garanzia

Le estensioni di garanzia operano con l'applicazione delle *franchigie* e dei limiti indicati in *polizza* ed entro il *massimale* indicato in *polizza*.

Art. 1.2 Responsabilità per l'attività multimediale e pubblicitaria

REVO tiene indenne l'Assicurato per i *danni* che quest'ultimo è tenuto a corrispondere per responsabilità connesse a *richieste di risarcimento* per *responsabilità media*, presentate per la prima volta nei confronti dell'Assicurato durante il *periodo di assicurazione*.

Art. 1.3 Costi, oneri e sanzioni PCI (Payment Card industry)

REVO tiene indenne l'Assicurato per le somme che quest'ultimo è tenuto a corrispondere per *costi, oneri e sanzioni PCI* (Payment Card industry) per *richieste di risarcimento* pervenute per la prima volta durante il *periodo di assicurazione*.

Cosa non è assicurato e quali sono le altre limitazioni di copertura

Art. 1.4 Soggetti non considerati terzi

Ai fini dell'*assicurazione* di Responsabilità civile, **non sono considerati terzi**:

- a) il legale rappresentante, i soci a responsabilità illimitata e l'amministratore dell'Assicurato nonché le persone che si trovino con questi soggetti nei rapporti di coniuge, persona unita civilmente o convivente di fatto, genitori, figli, componenti del suo nucleo familiare risultati dal certificato anagrafico "stato di famiglia"
- b) le società che, rispetto all'Assicurato, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile, nonché gli amministratori delle medesime;
- c) i dipendenti, i collaboratori e i praticanti dell'Assicurato;
- d) le società nelle quali l'Assicurato rivesta la funzione di legale rappresentante, consigliere d'amministrazione con deleghe esecutive, socio a responsabilità illimitata, amministratore unico o dipendente con funzioni esecutive sostanzialmente equiparabili a quelle degli altri soggetti sopra indicati.

Art. 1.5 Rischi esclusi dall'assicurazione



Tutte le esclusioni presenti all'art. Rischi esclusi da tutte le coperture delle Norme comuni sono valide ed interamente operanti per la Copertura Responsabilità civile verso terzi.

Art. 1.6 Franchigia



REVO risponde unicamente per i *danni* che superano l'ammontare della *franchigia*.

L'importo della *franchigia* indicata in *polizza* si applica separatamente a ogni *atto dannoso* da cui derivi una *richiesta di risarcimento*. Qualora una *richiesta di risarcimento* sia soggetta a più di una *franchigia*, si applica la *franchigia* più elevata.



Esempio di applicazione della franchigia

La presenza di una *franchigia* di € 2.000 implica che tale somma resterà sempre a carico dell'Assicurato: pertanto se il *danno* è pari ad € 13.000 il *risarcimento* sarà pari ad € 11.000.

Se il *danno* è inferiore alla *franchigia*, non verrà erogato alcun *indennizzo*.

Come è prestata l'assicurazione

Art. 1.7 Massimale

Il *massimale* indicato in *polizza* costituisce la massima somma indennizzabile da REVO, per una o più garanzie prestate in relazione a ciascun *sinistro*, in base alla presente *assicurazione*. I limiti pattuiti sono parte del *massimale* e non in aggiunta a esso. La presenza di più *Assicurati* nella presente *assicurazione* non aumenta l'esposizione totale di REVO.

Il *massimale aggregato* costituisce la massima esposizione di REVO per *periodo di assicurazione* a copertura di tutte le *perdite*.

Art. 1.8 Sinistri in serie



In caso di più *sinistri* riconducibili al medesimo *atto dannoso* o a una serie di *atti dannosi* correlati, ripetuti o continuati e che abbia coinvolto più soggetti danneggiati, tali *sinistri* sono considerati come un unico *sinistro* soggetto a un unico *massimale* e un'unica *franchigia*.

Pertanto, in tali casi, la data in cui l'*Assicurato* comunica a REVO di aver ricevuto la prima *richiesta di risarcimento* è considerata come la data di denuncia applicabile a tutte le *richieste di risarcimento* successive, anche per quelle presentate dopo la cessazione dell'*assicurazione*.

Art. 1.9 Trasformazione societaria o alienazione del Contraente

Qualora durante il *periodo di assicurazione* si verifichi una *trasformazione societaria*:

- il *Contraente* ha l'obbligo di informare per iscritto REVO e il *Collocatore* entro 30 giorni dalla data di efficacia della *trasformazione societaria*, fornendo tutte le informazioni richieste;
- la copertura garantita dalla presente *assicurazione* continua a operare sino alla scadenza del *periodo di assicurazione*;
- la presente *assicurazione* è da intendersi automaticamente cessata alla scadenza del *periodo di assicurazione*, durante il quale si è verificata la *trasformazione societaria*, anche nel caso in cui fosse previsto il tacito rinnovo.

In caso di alienazione del *Contraente* o dell'*Assicurato* o di parte di cose cui si riferisce l'*assicurazione*, l'*Assicurato* deve informare REVO e il *Collocatore* e comunicare all'acquirente l'esistenza della copertura assicurativa. L'*assicurazione* continua a favore dell'acquirente per 30 giorni decorrenti da quello dell'alienazione. Trascorso questo termine:

- se l'acquirente non dichiara di voler subentrare nel contratto, l'*assicurazione* cessa automaticamente;
- se l'acquirente dichiara di voler subentrare nel contratto, REVO, nei 30 giorni successivi alla dichiarazione dell'acquirente, ha facoltà di recedere dal contratto con preavviso di 15 giorni.

Art. 1.10 Estensione territoriale e precisazione paesi esteri – Financial interest

L'*assicurazione* opera, ove consentito dalla legge, per i *sinistri* occorsi nel mondo intero.

Fuori dal territorio della Repubblica Italiana, l'*assicurazione* opera esclusivamente qualora la normativa di tali Paesi lo consenta. Dove ciò non fosse consentito, perché REVO non è autorizzata a svolgere attività di assicurazione in un determinato Paese estero, la stessa rimborsa al *Contraente*, in applicazione dei medesimi termini, condizioni, limitazioni ed esclusioni di *polizza*, costi e perdite finanziarie direttamente sostenuti o patiti dal *Contraente* al fine di tenere indenne l'*Assicurato* in relazione a una *perdita* altrimenti coperta dalla *polizza*.

Art. 1.11 Validità temporale della garanzia Responsabilità civile verso terzi (clausola "claims made")



L'*assicurazione* è prestata in forma "*claims made*".

Sono, pertanto, comprese in garanzia le *richieste di risarcimento*:

- ricevute dall'*Assicurato* per la prima volta durante il *periodo di assicurazione*, durante il *periodo di osservazione* o durante il *periodo di ultrattività*;
- denunciate dall'*Assicurato* a REVO durante il *periodo di assicurazione*, durante il *periodo di osservazione* o durante il *periodo di ultrattività*; e
- conseguenti a un *atto dannoso* che si è verificato nel *periodo di assicurazione* o di *retroattività*.

Esempio di "claims made"

Con tale espressione si intende precisare che, ai fini della operatività della *polizza*, il momento in cui si verifica il *sinistro* è quello in cui viene avanzata una *richiesta di risarcimento*, per i *danni* che siano conseguenza di un *atto dannoso* compiuto colposamente, e la *richiesta di risarcimento* viene notificata a REVO.

Caso operativo

Un *Assicurato* subisce un attacco informatico, che comporta una *violazione dei dati*, e un *terzo* subisce un *danno*. Ai fini della copertura Responsabilità civile verso terzi, il momento in cui si verifica il *sinistro* non è quello in cui è stato subito l'attacco informatico, ma quello in cui l'*Assicurato* riceve la *richiesta di risarcimento* per *danni* conseguenti a tale attacco. Affinché la *richiesta di risarcimento* possa essere coperta dall'*assicurazione*, è fondamentale che l'*Assicurato* notifichi nel *periodo di assicurazione* tale richiesta a REVO e non sia a conoscenza dell'attacco prima della sottoscrizione della *polizza*.

Art. 1.12 Circostanze



L'*Assicurato* deve notificare a REVO le *circostanze* di cui venga a conoscenza durante il *periodo di assicurazione* o il *periodo di osservazione* relative ad *atti dannosi* o *incidenti* avvenuti durante il *periodo di assicurazione* o di *retroattività*.

L'assicurazione copre i sinistri avanzati dopo la scadenza del *periodo di assicurazione* o del *periodo di osservazione* attribuibili alle *circostanze* di cui sopra. Si precisa che la denuncia di tali sinistri si considera come temporalmente avvenuta nel momento in cui la *circostanza* è stata notificata a REVO. Pertanto, sono applicate le condizioni di assicurazione in vigore a quel tempo e il residuo del *massimale* spettante in tale *periodo di assicurazione*.

Esempio di circostanze

Un Assicurato subisce un attacco informatico durante il *periodo di assicurazione*: l'Assicurato ha l'obbligo di comunicare tale evento, in quanto *circostanza*, a REVO appena ne ha conoscenza. Infatti, se da tale evento dovessero derivare *richieste di risarcimento* avanzate dopo la scadenza del *periodo di assicurazione* o del *periodo di osservazione*, queste sarebbero considerate automaticamente in copertura sotto il profilo temporale: la comunicazione della *circostanza* è paragonabile a una "prenotazione" della copertura assicurativa.

Se l'Assicurato omette la comunicazione, i sinistri conseguenti non saranno considerati in copertura.

Art. 1.13 Periodo di osservazione

Nel caso in cui, alla scadenza del *periodo di assicurazione*, il Contraente o REVO non rinnovi l'assicurazione per l'annualità successiva, è concesso automaticamente - e senza pagamento di un *premio aggiuntivo* - un *periodo di osservazione* di 90 giorni decorrente dalla scadenza del *periodo di assicurazione*.

Art. 1.14 Periodo di ultrattività per cessazione del contratto

Il Contraente, in caso di mancato rinnovo dell'assicurazione per l'annualità successiva, alla scadenza del *periodo di assicurazione*, in alternativa al *periodo di osservazione* e dietro il pagamento di un *premio* aggiuntivo, ha la facoltà di richiedere a REVO un *periodo di ultrattività* con effetto dalla data di scadenza del *periodo di assicurazione*, come indicato in *polizza*.

La richiesta deve essere inviata al Collocatore o a REVO entro 30 giorni prima della scadenza del *periodo di assicurazione*.

L'assicurazione, durante il *periodo di ultrattività*, opera esclusivamente per le *richieste di risarcimento* avanzate all'Assicurato durante tale periodo e relative ad *atti dannosi* commessi prima della scadenza del *periodo di assicurazione*.

L'acquisto del *periodo di ultrattività* non comporta alcun aumento dei *massimali* o del *massimale aggregato* previsto dalla presente *polizza*.

Il *periodo di ultrattività* cessa, con effetto immediato, nel caso in cui il Contraente stipuli un contratto di assicurazione per i medesimi rischi presso un diverso assicuratore. In tal caso il *premio* già versato s'intende interamente goduto.

Il *periodo di ultrattività* non può essere concesso nel caso in cui il Contraente sia coinvolto in una *trasformazione societaria*.

Coperture Danni Diretti

Gestione dell'incidente

Cosa è assicurato

Art. 2.1 Servizi per la gestione di una violazione dei dati e violazione della sicurezza

REVO si impegna a offrire all'Assicurato i servizi per la gestione di una violazione dei dati e violazione della sicurezza, conseguenti a una violazione di dati o a una violazione della sicurezza di cui l'Assicurato sia venuto a conoscenza, per la prima volta, durante il *periodo di assicurazione*.

Estensioni di garanzia

Le estensioni di garanzia operano con l'applicazione delle *franchigie* e dei limiti indicati in *polizza* ed entro il *massimale* indicato in *polizza*.

Art. 2.2 Costi per recupero dati

REVO tiene indenne l'Assicurato, nei limiti del *massimale* e del *periodo di indennizzo* indicati in *polizza*, per tutti i costi per recupero dati che siano conseguenza diretta di una violazione dei dati e di una violazione della sicurezza scoperte dall'Assicurato per la prima volta durante il *periodo di assicurazione*.

Art. 2.3 Costi di istruttoria

REVO tiene indenne l'Assicurato per i costi connessi ad un *procedimento* instaurato per la prima volta nei confronti dell'Assicurato durante il *periodo di assicurazione* per una violazione di dati o per una violazione della sicurezza.

Art. 2.4 Spese per investigazione

REVO tiene indenne l'Assicurato per qualsivoglia spesa inerente alle *spese per investigazione* in relazione a *incidenti* rientranti nella presente copertura.

Art. 2.5 Costi di preparazione

REVO tiene indenne l'Assicurato per i *costi di preparazione della perdita* in relazione a *incidenti* che rientrano nella presente copertura.

Art. 2.6 Spese di rettifica dell'hardware

REVO tiene indenne l'Assicurato per le *spese di rettifica dell'hardware* che derivano esclusivamente e direttamente da una *violazione della sicurezza* che abbia danneggiato, ridotto nella sua funzionalità o reso inutilizzabile per lo scopo a cui è destinato, l'hardware.

Cosa non è assicurato e quali sono le altre limitazioni di copertura

Art. 2.7 Rischi esclusi dall'assicurazione



Tutte le esclusioni presenti all'art. Rischi esclusi da tutte le coperture delle Norme comuni sono valide ed interamente operanti per la Copertura Danni diretti – Gestione dell'incidente.

Alla presente Copertura Danni diretti – Gestione dell'incidente si applicano anche le seguenti esclusioni:

- a) qualsivoglia costo o spesa in carico all'Assicurato per aggiornare, sostituire o migliorare *dati o sistemi informatici* a un livello superiore rispetto a quello precedente all'evento assicurato;
- b) pretese connesse a *perdite, trasferimenti - anche elettronici - o furto di denaro, titoli o beni materiali di terzi* di cui l'Assicurato abbia il possesso, la custodia o il controllo.

Come è prestata l'assicurazione

Le condizioni del capitolo Come è prestata l'assicurazione della Copertura Responsabilità civile verso terzi si applicano alla presente Copertura Danni diretti – Gestione dell'incidente, ad eccezione dell'Art. Validità temporale delle garanzie responsabilità civile verso terzi (clausola "claims made").

Per maggior chiarezza si precisa che tutte le condizioni valide per gli atti dannosi valgono anche per gli incidenti.

Art. 2.8 Validità temporale delle Coperture Danni Diretti ("loss discovery")

L'assicurazione è prestata secondo il meccanismo "loss discovery", ossia con riferimento agli *incidenti* scoperti e denunciati durante il *periodo di assicurazione*, indipendentemente dalla data in cui si sono verificati.

Interruzione attività

Cosa è assicurato

Art. 3.1 Danni relativi all'interruzione della propria attività - violazione della sicurezza

REVO tiene indenne l'Assicurato per le *perdite da interruzione dell'attività* che siano diretta conseguenza di una *violazione della sicurezza* di cui l'Assicurato venga a conoscenza, per la prima volta, durante il *periodo di assicurazione*.

Estensioni di garanzia

Le estensioni di garanzia operano con l'applicazione delle *franchigie* e dei limiti indicati in *polizza* ed entro il *massimale* indicato in *polizza*.

Art. 3.2 Spegnimento volontario

REVO tiene indenne l'Assicurato per le *perdite da interruzione dell'attività* che siano diretta conseguenza dello *spegnimento volontario* in conseguenza di una *violazione della sicurezza* di cui l'Assicurato venga a conoscenza, per la prima volta, durante il *periodo di assicurazione*.

Art. 3.3 Spegnimento obbligatorio

REVO tiene indenne l'Assicurato per le perdite da interruzione di attività che siano diretta conseguenza dello spegnimento obbligatorio in conseguenza di una violazione della sicurezza di cui l'Assicurato venga a conoscenza, per la prima volta, durante il periodo di assicurazione.

Art. 3.4 Danni da interruzione della propria attività – violazione della sicurezza del fornitore di servizi

REVO tiene indenne l'Assicurato per le perdite da interruzione di attività del fornitore di servizi che l'Assicurato subisca come risultato diretto di una violazione della sicurezza del fornitore di servizi di cui venga a conoscenza, per la prima volta, durante il periodo di assicurazione.

Art. 3.5 Danni da interruzione della propria attività - difetto di sistema

REVO tiene indenne l'Assicurato per le perdite da interruzione di attività che siano diretta conseguenza di un difetto di sistema di cui l'Assicurato venga a conoscenza, per la prima volta, durante il periodo di assicurazione.

Art. 3.6 Danni da interruzione della propria attività - difetto di sistema del fornitore di servizi

REVO tiene indenne l'Assicurato per le perdite da interruzione dell'attività del fornitore di servizi che l'Assicurato subisca come risultato diretto di un difetto di sistema del fornitore di servizi di cui venga a conoscenza, per la prima volta, durante il periodo di assicurazione.

Cosa non è assicurato e quali sono le altre limitazioni di copertura

Art. 3.7 Rischi esclusi dall'assicurazione



Tutte le esclusioni presenti all'art. Rischi esclusi da tutte le coperture delle Norme comuni e alla Copertura Danni diretti – Gestione dell'incidente sono valide ed interamente operanti per la Copertura Danni diretti – Interruzione dell'attività.

Art. 3.8 Franchigia e Franchigia temporale



REVO risponde unicamente per le perdite da interruzione dell'attività che superano l'ammontare della franchigia e la durata della franchigia temporale.

L'importo della franchigia e la durata della franchigia temporale indicati in polizza si applicano separatamente a ogni incidente. Qualora un incidente sia soggetto a più di una franchigia o franchigia temporale si applica quella più elevata.



Esempio di applicazione della franchigia

Si rinvia a quanto specificato nel box esplicativo inserito all'art. "Franchigia" della Copertura Responsabilità civile verso terzi per maggiori indicazioni circa natura ed effetti della franchigia.

Esempio di applicazione della franchigia temporale

Con una franchigia temporale di 12 ore e una franchigia monetaria di € 10.000, tutte le perdite che avvengono nelle prime 12 ore restano a carico dell'Assicurato. L'Assicurazione interviene solo sulle perdite che si verificano dopo le 12 ore ferma l'applicazione della franchigia

Caso 1

Durata interruzione: 48 ore

Perdita totale: € 23.000 di cui

- € 5.000 nelle prime 12 ore
- € 18.000 nelle successive 36 ore

Calcolo: si applica la franchigia di € 10.000

Indennizzo: € 13.000

Caso 2

Durata interruzione: 11 ore

Perdita totale: € 23.000

Poiché l'interruzione dura meno di 12 ore, si applica la franchigia temporale.

Indennizzo: € 0

Come è prestata l'assicurazione

Le condizioni del capitolo Come è prestata l'assicurazione della Copertura Responsabilità civile verso terzi si applicano alla presente Copertura Danni diretti – Interruzione dell'attività, ad eccezione dell'art. "Validità temporale della garanzia Responsabilità civile verso terzi (clausola "claims made")".

Per maggior chiarezza si precisa che tutte le condizioni valide per gli atti dannosi valgono anche per gli incidenti.

Art. 3.9 Validità temporale delle Coperture Danni diretti ("loss discovery")

L'assicurazione è prestata secondo il meccanismo "loss discovery", ossia con riferimento agli incidenti scoperti e denunciati durante il periodo di assicurazione, indipendentemente dalla data in cui si sono verificati.

Estorsione

Cosa è assicurato

Art. 4.1 Cyber estorsione

REVO tiene indenne l'Assicurato per la perdita da cyber estorsione sostenuta dall'Assicurato in conseguenza di un evento ransomware di cui sia venuto a conoscenza per la prima volta durante il periodo di assicurazione.

Fuori dal territorio della Repubblica Italiana, la presente copertura è prestata ove consentito dalla normativa locale applicabile.

Cosa non è assicurato e quali sono le altre limitazioni di copertura

Art. 4.2 Rischi esclusi dall'assicurazione



Tutte le esclusioni presenti all'art. Rischi esclusi da tutte le coperture delle Norme comuni e alla Copertura Danni diretti – Gestione dell'incidente sono valide ed i interamente operanti per la Copertura Danni diretti - Estorsione.

Art. 4.3 Franchigia



REVO risponde unicamente per le perdite da cyber estorsione che superano l'ammontare della franchigia.

L'importo della franchigia indicata in polizza si applica separatamente a ogni incidente. Qualora un incidente sia soggetto a più di una franchigia si applica quella più elevata.



Esempio di applicazione della franchigia

Si rinvia a quanto specificato nel box esplicativo inserito all'art. "Franchigia" della Copertura Responsabilità civile verso terzi per maggiori indicazioni circa natura ed effetti della franchigia.

Come è prestata l'assicurazione

Le condizioni del capitolo Come è prestata l'assicurazione della Copertura Responsabilità civile verso terzi si applicano alla presente Copertura Danni diretti – Estorsione, ad eccezione dell'art. "Validità temporale della garanzia Responsabilità civile verso terzi (clausola "claims made")".

Per maggior chiarezza si precisa che tutte le condizioni valide per gli atti dannosi valgono anche per gli incidenti.

Art. 4.4 Validità temporale delle Coperture Danni diretti ("loss discovery")

L'assicurazione è prestata secondo il meccanismo "loss discovery", ossia con riferimento agli incidenti scoperti e denunciati durante il periodo di assicurazione, indipendentemente dalla data in cui si sono verificati.

E-Crime

Cosa è assicurato

Art. 5.1 E-Crime

A parziale deroga della lettera b) dell'art. "Rischi esclusi dall'assicurazione", REVO tiene indenne l'Assicurato per qualsivoglia danno patrimoniale diretto derivante da:

- istruzioni fraudolente;
- trasferimento fraudolento di fondi anche conseguente a divulgazione non autorizzata
- frodi telefoniche;

di cui l'Assicurato sia venuto a conoscenza per la prima volta durante il periodo di assicurazione.

Cosa non è assicurato e quali sono le altre limitazioni di copertura

Art. 5.2 Rischi esclusi dall'assicurazione



Tutte le esclusioni presenti all'art. Rischi esclusi da tutte le coperture delle Norme comuni e alla Copertura Danni diretti – Gestione dell'incidente sono valide ed interamente operanti per la Copertura Danni diretti – E Crime.

Alla presente Copertura Danni diretti – E-crime si applicano anche le seguenti esclusioni:

- a) qualsiasi trasferimento di denaro, beni, informazioni o altro che non sia stato verificato con il richiedente secondo procedure aziendali, se presenti;
- b) qualsiasi trasferimento di denaro, beni, informazioni o altro, attuato in collusione con qualsiasi persona fisica o giuridica che abbia autorizzato l'accesso al meccanismo di autenticazione dell'Assicurato;
- c) qualsiasi danno patrimoniale derivante da errore, negligenza o omissione di personale di prestatori di servizi bancari e di pagamento o malfunzionamento di sistemi bancari o di istituti di pagamento o di moneta elettronica (IMEL) nell'esecuzione o mancata esecuzione di:
 - c.1) operazioni di accredito, controllo, addebito (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, bonifici, MAV, RAV), trasferimento di fondi, o
 - c.2) autenticazione e autorizzazione mediante l'inserimento del numero di identificazione personale (PIN) oppure tramite sistemi di pagamento mobile, relative a conti correnti aziendali;
- d) errori o omissioni di natura contabile o aritmetica, o il guasto, il malfunzionamento, l'inadeguatezza o la contraffazione di qualsiasi prodotto o servizio;
- e) qualsivoglia responsabilità nei confronti di terzi, o qualsivoglia perdita di qualsiasi natura tanto diretta che indiretta;
- f) qualsivoglia compenso o costo per assistenza legale;
- g) attività svolte per provare o stabilire l'esistenza di una istruzione fraudolenta.

Art. 5.3 Franchigia



L'assicurazione opera con l'applicazione della franchigia indicata in polizza per ogni sinistro.



Esempio di applicazione della franchigia

Si rinvia a quanto specificato nel box esplicativo inserito all'art. "Franchigia" della Copertura Responsabilità civile verso terzi per maggiori indicazioni circa natura ed effetti della franchigia.

Come è prestata l'assicurazione

Le condizioni del capitolo Come è prestata l'assicurazione della Copertura Responsabilità civile verso terzi si applicano alla presente Copertura Danni diretti – E Crime, ad eccezione dell'art. "Validità temporale della garanzia Responsabilità civile verso terzi (clausola "claims made")".

Per maggior chiarezza si precisa che tutte le condizioni valide per gli atti dannosi valgono anche per gli incidenti.

Art. 5.4 Validità temporale delle Coperture Danni diretti ("loss discovery")

L'assicurazione è prestata secondo il meccanismo "loss discovery", ossia con riferimento agli incidenti scoperti e denunciati durante il periodo di assicurazione, indipendentemente dalla data in cui si sono verificati.

Norme comuni

Norme valide per tutte le coperture

Art. 6.1 Inoperatività dell'assicurazione a seguito di sanzioni



REVO non è tenuta a prestare alcuna copertura, a risarcire *sinistri* o a fornire qualsiasi altro tipo di prestazione in base alla presente *assicurazione*, qualora tale copertura, *indennizzo* o prestazione possa esporre REVO a sanzioni oppure alla violazione di divieti e misure restrittive derivanti da risoluzioni delle Nazioni Unite o da disposizioni dettate da leggi o regolamenti dell'Unione Europea, USA, Canada o Regno Unito.

Art. 6.2 Rischi esclusi da tutte le coperture



Sono escluse le *perdite* derivanti, direttamente o indirettamente, da:

- a) **danneggiamento di cose.** L'esclusione non opera in relazione alle *spese di rettifica dell'hardware*;
- b) **lesioni personali.** L'esclusione non si applica in caso di trauma psichico, sofferenza mentale o psicologica derivanti da fatti espressamente rientranti nella garanzia Responsabilità per la sicurezza delle informazioni e privacy o nella garanzia estensiva Responsabilità per l'attività multimediale e pubblicitaria;
- c) **azione od omissione posta in essere dall'Assicurato nell'esercizio dell'attività;**
- d) **effettiva o presunta violazione di leggi poste a tutela della concorrenza;**
- e) **atto doloso, disonesto o fraudolento.** L' esclusione non opera in relazione ad atti dolosi dei dipendenti o delle persone delle quali l'Assicurato deve rispondere;
- f) **perdita di profitti futuri e lucro cessante, restituzioni da parte dell'Assicurato, o spese per l'ottemperanza a provvedimenti in forma specifica;**
- g) **rimborso o compensazione di corrispettivi, onorari, spese o commissioni per beni o servizi già forniti o per i quali, seppur non ancora forniti, sia già stato stipulato un contratto;**
- h) **richieste di risarcimento per danni punitivi o esemplari, tasse e imposte, perdita di benefici fiscali, multe o sanzioni di qualunque natura inflitte direttamente all'Assicurato, salari, compensi, indennità, oppure qualsiasi altra voce non assicurabile secondo la legislazione che governa la presente assicurazione;**
- i) **sconti, buoni, premi, riconoscimenti o altri incentivi offerti ai committenti o ai clienti dell'Assicurato o altra ricompensa in eccedenza rispetto all'importo contrattuale stabilito o previsto;**
- j) **violazione o mancata registrazione di brevetti;**
- k) **violazione o appropriazione illecita da parte dell'Assicurato di diritti d'autore, segni distintivi, marchi di fabbrica o altre proprietà intellettuali di un terzo.** L'esclusione non si applica agli *atti dannosi* di cui alla estensione di garanzia Responsabilità per l'attività multimediale e pubblicitaria, **qualora acquistata dal Contraente;**
- l) **trasformazione o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici), nonché da produzione, detenzione o uso di sostanze radioattive;**
- m) **effettive o presunte violazioni dei contratti di lavoro, discriminazione razziale, sessuale o religiosa;**
- n) **guasti, interruzioni, indisponibilità, di sistemi di comunicazione, Internet service, fornitura di elettricità e di qualsiasi altra infrastruttura esterna che non sia sotto il controllo dell'Assicurato.** L'esclusione non si applica ai fornitori di servizi IT e Cloud contrattualmente definiti con l'Assicurato;
- o) **eventi naturali e atmosferici quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, fenomeno elettrico, grandine, tempeste, trombe d'aria, frane, uragani, smottamenti, inondazioni, valanghe, terremoti, eruzioni vulcaniche, tempeste elettromagnetiche;**
- p) **danni materiali, intendendo qualunque distruzione, deterioramento, perdita o scomparsa di proprietà, inclusi i sistemi informatici, diverse dai dati, incluse le conseguenze dirette ed indirette; a mero titolo esemplificativo e non esaustivo sono escluse le perdite causate da dispersione d'acqua, furto o incendio dei sistemi informatici;**
- q) **reale, presunta o minacciata presenza, scarica, dispersione, liberazione o migrazione di sostanze inquinanti, oppure qualsiasi richiesta volta a:**
 - q.1) **ottenere l'esame, il controllo, la rimozione, la pulizia, la bonifica, il contenimento, il trattamento, la decontaminazione o la neutralizzazione delle sostanze inquinanti, oppure**
 - q.2) **reagire e valutare gli effetti delle sostanze inquinanti;**
- r) **stato di insolvenza dell'Assicurato oppure trasformazione societaria;**
- s) **richieste di risarcimento presentate prima della data di decorrenza della presente assicurazione oppure traenti origine da, basate su o attribuibili a qualsiasi circostanza che, prima della data di decorrenza della presente assicurazione, l'Assicurato avrebbe potuto ragionevolmente considerare come possibile fonte di una richiesta di risarcimento;**
- t) **richieste di risarcimento:**
 - t.1) **presentate o attualmente in corso negli Stati Uniti d'America, in Canada o in qualsiasi dei relativi territori o possedimenti;**
 - t.2) **finalizzate all'esecuzione di una sentenza di condanna ottenuta negli Stati Uniti d'America, in Canada o in qualsiasi dei relativi territori o possedimenti;**
 - t.3) **basate sulla legge degli Stati Uniti d'America, Canada o di qualsiasi dei relativi territori o possedimenti;**
- u) **richieste di risarcimento per le perdite patrimoniali derivanti da qualsiasi impegno, garanzia, promessa di garanzia, promessa di pagamento, penale contrattuale, altro obbligo volontariamente assunto, salvo il caso in cui l'Assicurato sarebbe stato ritenuto responsabile anche in assenza di tale impegno, garanzia o obbligo. L'esclusione non si applica:**
 - u.1) **con riferimento alla garanzia per Responsabilità per la sicurezza delle informazioni e privacy per violazione dei dati, per gli obblighi dell'Assicurato di mantenere la riservatezza o la sicurezza dei dati personali di terzi o di informazioni di terzi;**
 - u.2) **costi, oneri e sanzioni PCI (Payment Card Industry),**
 - u.3) **in relazione a plagio, pirateria o appropriazione indebita di idee della definizione responsabilità media;**

- v) **richieste di risarcimento** derivanti da qualsiasi effettiva o asserita raccolta non autorizzata, irregolare di **dati personali** dell'Assicurato o tramite il suo consenso. L'esclusione non si applica alle **richieste di risarcimento** di cui alla garanzia Responsabilità per la sicurezza delle informazioni e privacy;
- w) **richieste di risarcimento** derivanti da qualsiasi effettiva o presunta:
 - w.1) trasmissione o pubblicazione non richiesta di e-mail, messaggistica istantanea, spamming, messaggi di testo, fax, pubblicità, telefonate o altre comunicazioni;
 - w.2) illecita attività di telepromozione; o
 - w.3) attività di intercettazione telefonica, spionaggio o registrazione audio o video;
- x) **richieste di risarcimento** da parte o per conto di uno o più Assicurati nei confronti di uno o più Assicurati. L'esclusione non si applica alle **richieste di risarcimento** per violazione dei dati, violazione della sicurezza o inosservanza della legge sulla notifica della violazione rientranti nella garanzia Responsabilità per la sicurezza delle informazioni e privacy azionate da una persona fisica che non faccia parte del vertice aziendale dell'Assicurato, che a questi fini è considerato terzo;
- y) trasferimenti - anche elettronici - o furto di denaro, titoli o beni materiali di terzi di cui l'Assicurato abbia il possesso, la custodia o il controllo.

Art. 6.3 Esclusione guerra e operazioni informatiche

 L'assicurazione non copre perdite, responsabilità, costi o spese di qualsiasi tipo, derivanti da:

- a) **guerra**, incidenti dovuti a ordigni di guerra nonché tumulti popolari. L'esclusione non si applica agli atti di **terrorismo informatico**;
- b) **operazione informatica** effettuata nell'ambito di una guerra o della preparazione immediata di una guerra;
- c) **operazione informatica** che fa sì che uno Stato diventi uno Stato colpito. Tuttavia, questa esclusione non si applica all'effetto diretto o indiretto di un'operazione informatica su un sistema informatico utilizzato dall'Assicurato o da un fornitore di servizi che non si trova fisicamente in uno Stato colpito, ma che viene colpito da una operazione informatica.

Ai fini dell'attribuzione di una operazione informatica a uno Stato, fermo restando l'onere della prova di REVO nel determinare l'attribuzione di una operazione informatica a uno Stato, l'Assicurato e REVO prendono in considerazione le prove oggettivamente ragionevoli di cui dispongono. Ciò può includere l'attribuzione formale o ufficiale da parte del governo dello Stato in cui si trova fisicamente il sistema informatico interessato dalla operazione informatica a un altro Stato o a coloro che agiscono sotto la sua direzione o sotto il suo controllo.

Norme valide per l'assicurazione

Art. 6.4 Decorrenza dell'assicurazione

 L'assicurazione ha effetto dalle ore 24:00 del giorno indicato in polizza.

Se il Contraente non paga:

- il premio entro 30 giorni dalla data di decorrenza, l'assicurazione resta sospesa fino alle ore 24:00 del giorno del pagamento;
- il premio di rinnovo annuo, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24:00 del 30° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24:00 del giorno del pagamento

fermo il diritto di REVO al pagamento del premio scaduto, ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile.

Art. 6.5 Durata dell'assicurazione

L'assicurazione ha durata annuale o triennale. Il periodo di assicurazione è quello indicato in polizza.

Art. 6.6 Pagamento del premio

Il premio deve essere pagato con bonifico bancario alle coordinate indicate in polizza ed effettuato tramite conto corrente intrattenuto dal Contraente presso il Collocatore. L'estratto conto relativo al mezzo di pagamento utilizzato costituisce prova dell'avvenuto pagamento del premio.

Il premio comprende le imposte previste dalla normativa vigente.

Il premio è determinato per un periodo di assicurazione di un anno o di tre anni, ed è interamente dovuto.

Il pagamento del premio avviene:

- all'atto della stipula dell'assicurazione;
- alla scadenza annuale per polizze con tacito rinnovo

Art. 6.7 Diritto di ripensamento


Il Contraente può recedere dall'assicurazione entro 30 giorni dalla stipula della stessa, senza penali e senza doverne indicare il motivo.

Il recesso può essere esercitato:

- recandosi presso la filiale del Collocatore
- mediante comunicazione raccomandata A/R o posta elettronica certificata (PEC) all'Intermediario agli indirizzi specificati in polizza;
- mediante comunicazione raccomandata A/R o posta elettronica certificata (PEC) a REVO agli indirizzi specificati nella sezione Contatti utili.

indicando gli elementi identificativi della polizza nonché le coordinate IBAN per il rimborso del premio qualora già versato.

Il recesso ha efficacia dalle ore 24 del giorno di invio della comunicazione.

 In caso di recesso, REVO rimborsa all'Assicurato il premio versato, al netto delle imposte, entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta.

Il Contraente non può recedere se è stato denunciato un sinistro prima dell'esercizio del diritto di ripensamento.

Per i sinistri avvenuti entro la data di esercizio del diritto di ripensamento e denunciati dopo quest'ultima, REVO ha il diritto di recuperare il premio restituito al Contraente.

Art. 6.8 Proroga dell'assicurazione, tacito rinnovo e recesso

L'assicurazione è stipulata nella forma con tacito rinnovo, solo per polizze con durata annuale.

L'assicurazione si rinnova tacitamente alla scadenza per un ulteriore anno e così a seguire, salvo quanto previsto all'art. "Interruzione del tacito rinnovo e rivalutazione del contratto" delle presenti Norme comuni.

L'assicurazione è stipulata nella forma senza tacito rinnovo per le polizze con durata triennale.

 Al Contraente e a REVO è riconosciuta la facoltà di:

- disdire l'assicurazione, con effetto dalla scadenza, in caso di durata annuale;
- recedere dall'assicurazione con effetto al termine di ciascuna annualità in caso di durata triennale.

Queste facoltà possono essere esercitate entro 30 giorni prima della scadenza annua, rispettivamente:


- da REVO e dal Contraente mediante l'invio di lettera raccomandata A/R o di PEC;
- dal Contraente recandosi presso la filiale del Collocatore.

In caso di recesso per polizza con durata triennale, REVO rimborsa al Contraente il premio versato per le annualità non godute, al netto delle imposte.

Art. 6.9 Interruzione del tacito rinnovo e rivalutazione del contratto

Il premio è determinato, totalmente o in parte, sulla base di:

- parametri di rischio variabili, tra cui le informazioni finanziarie e di qualsiasi altra natura del Contraente e
- nello specifico anche sulla base dei seguenti scaglioni di fatturato espressi in euro:
 - i. 0 milioni – 5 milioni
 - ii. 5 milioni – 10 milioni
 - I. 10 milioni – 20 milioni
 - II. 20 milioni – 30 milioni
 - III. 30 milioni – 40 milioni
 - IV. 40 milioni – 50 milioni

 Prima del termine del periodo di assicurazione, le informazioni finanziarie:

- possono essere acquisite automaticamente da REVO mediante l'interrogazione telematica di banche dati per il tramite di società private specializzate;
- possono essere richieste al Contraente che ha l'obbligo di fornirle a REVO entro 15 giorni dalla richiesta.


Fermo restando quanto sopra, il Contraente deve dare comunicazione a REVO, nei termini sotto precisati, dei seguenti eventi, che possono determinare una variazione del rischio:

- a) entro 45 giorni dalla scadenza annuale, di un aumento del fatturato consuntivo, che determina lo sfioramento dello scaglione utilizzato in sede di prima sottoscrizione del rischio o rinnovo;
- b) entro 60 giorni, dell'intervenuta trasformazione societaria dell'Assicurato.

In tali casi, qualora la durata della polizza sia annuale, il tacito rinnovo si interrompe e non è più operante. REVO ha la facoltà di proporre, per il tramite del Collocatore, il rinnovo del contratto a differenti condizioni di garanzia e di premio.

Come disciplinato all'art. "Aggravamento del rischio" delle presenti Norme comuni, se il Contraente non effettua nei termini prescritti le comunicazioni di cui alle lettere a) e b) sopra, in caso di sinistro, REVO, può negare il pagamento dell'indennizzo, in tutto o in parte, come disciplinato all'art. "Aggravamento del rischio" delle presenti Norme comuni.

Art. 6.10 Vulnerabilità note

 Durante il periodo di assicurazione, REVO si riserva di effettuare verifiche periodiche sul perimetro del sistema informatico dell'Assicurato, mediante strumenti non invasivi, al fine di individuare eventuali vulnerabilità o errate configurazioni che potrebbero essere utilizzate come potenziale punto d'accesso per attacchi informatici.


Qualora vengano rilevate criticità, REVO ne dà tempestiva comunicazione al Contraente, il quale è invitato ad adottare entro 90 giorni misure idonee e adeguate alla loro risoluzione, quali – a titolo esemplificativo e non esaustivo – l'applicazione di patch, l'aggiornamento dei software, la chiusura di porte esposte, la riconfigurazione del firewall. Il Contraente deve inoltre informare REVO delle attività correttive effettivamente svolte.

Nell'ipotesi in cui tali misure non vengano adottate e comunicate a REVO dal Contraente nel termine di cui sopra:

- in caso di polizza con durata annuale il tacito rinnovo non è più operante;
- in caso di polizza triennale REVO può recedere alla scadenza annuale.

Art. 6.11 Dichiarazioni relative al rischio

REVO presta la copertura assicurativa in base al rischio dichiarato dal Contraente al momento della stipula dell'assicurazione.

 Se la dichiarazione è incompleta o non corretta, REVO potrebbe sottovalutare il rischio, che altrimenti avrebbe non assicurato o assicurato a condizioni differenti.

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del *Contraente* o dell'*Assicurato* relative a elementi che influiscono sulla valutazione del rischio possono pregiudicare il diritto all'*indennizzo*, come pure la stessa cessazione dell'*assicurazione* (artt. 1892, 1893, 1894 del Codice Civile).

Esempio di perdita dell'indennizzo

Il *Contraente*, prima di stipulare la *polizza*, ha subito un attacco informatico, pur senza subire, apparentemente, alcuna *perdita*.
Tale fatto può costituire una *circostanza* di rischio che deve essere dichiarata e rappresentata a REVO al momento della stipula dell'*assicurazione*.

Art. 6.12 Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del rischio REVO è tenuta a ridurre il *premio* o le rate di *premio* successive alla comunicazione del *Contraente* o dell'*Assicurato*, ai sensi dell'art. 1897 del Codice Civile, e rinuncia ora per allora al relativo diritto di recesso.

Art. 6.13 Aggravamento del rischio

! Il *Contraente* o l'*Assicurato* deve dare immediata comunicazione scritta a REVO dei mutamenti che aggravano il rischio.

Q A mero titolo esemplificativo e non esaustivo: stato di insolvenza dell'*Assicurato*, *sinistri* o *circostanze* occorsi in vigenza di *polizza* prima della ricorrenza annuale della stessa).

Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati da REVO possono pregiudicare il diritto all'*indennizzo*, nonché legittimare la cessazione dell'*assicurazione* ai sensi dell'art. 1898 del Codice Civile.

Q **Esempio di aggravamento del rischio**

Il *Contraente* dichiara di eseguire regolarmente un backup delle informazioni sensibili alla stipula dell'*assicurazione*. Durante il *periodo* di *assicurazione* sospende l'attività di backup senza comunicarlo a REVO.
È necessario che REVO sia informata di questo mutamento, affinché possa rivalutare il rischio assicurato e definire correttamente le condizioni di garanzia e *premio*.

Art. 6.14 Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modifiche dell'*assicurazione* devono essere provate per iscritto.

Art. 6.15 Forma delle comunicazioni

Tutte le comunicazioni alle quali il *Contraente* è tenuto devono essere fatte con lettera raccomandata A/R o mediante PEC diretta a REVO agli indirizzi indicati ai Contatti utili

Art. 6.16 Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'*assicurazione* sono a carico del *Contraente*, secondo le norme di legge.

Art. 6.17 Foro competente

! In caso di controversie relative alla interpretazione, esecuzione e applicazione della presente *assicurazione*, il Foro competente è a scelta della parte attrice tra i seguenti:

- foro del luogo dove ha sede legale il *Contraente* o l'*Assicurato*;
- foro di Milano.

Art. 6.18 Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non regolato dalle presenti condizioni di assicurazione, l'*assicurazione* è disciplinata dalla legge italiana.

Art. 6.19 Cessione

! La presente *assicurazione* non può essere ceduta in tutto o in parte se non con il consenso di REVO mediante apposita appendice alla presente *assicurazione*.

Art. 6.20 Chiusura del conto corrente presso UNICREDIT S.P.A.

! La presente *assicurazione* può essere sottoscritta soltanto da persona giuridica titolare di conto corrente presso il *Collocatore*.
Se il *Contraente* chiude il predetto rapporto, il tacito rinnovo della *polizza* non opera.

Norme che regolano la liquidazione dei sinistri

Norme relative alla Copertura Responsabilità civile verso terzi

Norme relative alle Coperture Danni diretti

Art. 7.1 Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro

Il *Contraente*, al fine di garantire la piena operatività della *polizza*, deve dare comunicazione a REVO nel più breve tempo possibile dalla scoperta di:

- a) ogni reale o sospetto *incidente*;
- b) qualsiasi *richiesta di risarcimento* presentata durante il *periodo di assicurazione*, durante il *periodo di osservazione* o durante il *periodo di ultrattività*;
- c) qualsiasi *circostanza* di cui venga a conoscenza durante il *periodo di assicurazione*

chiamando il **Contact Center del Service Provider**

al numero **800.569.678 o 02.8295.2628** per le chiamate dall'Italia e **+39 02.8295.2629** per le chiamate dall'estero

disponibile 24h/24

La comunicazione di cui sopra tramite *Service Provider* vale come denuncia di *sinistro* ai sensi e per gli effetti della *polizza*.

La denuncia del *sinistro* con riferimento alla copertura E-crime deve essere anche effettuata entro 72 ore dalla scoperta all' Autorità.

La denuncia del *sinistro* può essere anche effettuata a mezzo e-mail o PEC ai seguenti indirizzi di REVO: Via Monte Rosa 91, 20149 Milano; e-mail gestionesinistri@revoinsurance.com; PEC sinistri.re@pec.revoinsurance.com.

Si precisa che la denuncia deve contenere:

- informazioni sugli eventi;
- nome della controparte e quantificazione indicativa del *danno*, se disponibili;
- natura dell'attuale o presunto *atto dannoso* commesso o *incidente* occorso.

L'inosservanza di tali obblighi può comportare la perdita, totale o parziale, del diritto all'*indennizzo*.



Il *Contraente* o l'*Assicurato* deve inoltre:

- a) in caso di *assicurazione* presso diversi assicuratori, darne avviso a ciascuno degli assicuratori stessi;
- b) rispettare tutte le raccomandazioni fornite dal *Service Provider* e da REVO;
- c) fornire la massima collaborazione nelle indagini, nella difesa e nella definizione del *sinistro*;
- d) informare tempestivamente il *Service Provider* qualora intenda incaricare professionisti di propria fiducia, indicandone i riferimenti; nel corso della gestione dell'*incidente*, REVO potrebbe voler affiancare tali professionisti con consulenti di propria fiducia;
- e) concordare la strategia di difesa con REVO astenendosi da
 - ammettere responsabilità,
 - concordare l'entità della richiesta di risarcimento con terzi
 - sostenere costi e spese senza il consenso scritto di REVO;
 - pregiudicare la posizione di REVO o i diritti di rivalsa o surrogazione della stessa.

Si precisa infine che nel corso della gestione dell'*incidente*, il *Service Provider* o REVO può coinvolgere figure specializzate rispetto alla criticità dell'*incidente* stesso. In caso di violazione della *legge sulla privacy*, REVO mette a disposizione il *Data Breach Manager* per offrire al *Contraente* o all'*Assicurato* i servizi di consulenza e assistenza legale per la valutazione dell'impatto *privacy*. Nel rispetto della lettera d) sopra, il *Contraente* o l'*Assicurato* può sempre coinvolgere analoghi professionisti di propria fiducia **dandone preventiva informativa a REVO**, per il tramite del *Service Provider* (in caso di denuncia effettuata tramite lo stesso) oppure al liquidatore *sinistri REVO*, presentando dettagliato preventivo scritto dei compensi e costi proposti da tali professionisti per l'esecuzione dell'incarico.

I costi per i professionisti incaricati devono essere anticipati dal *Contraente* e sono rimborsati successivamente da REVO.

L'inadempimento di uno degli obblighi di cui sopra può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'*indennizzo*.

Qualora risulti che il *Contraente* o l'*Assicurato* abbia agito in connivenza con il danneggiato o ne abbia favorito le pretese, lo stesso decade da qualsiasi diritto all'*indennizzo* ai sensi di *polizza*.

Art. 7.2 Obblighi in caso di evento ransomware

Il *Contraente* o l'*Assicurato* deve:

- a) garantire in ogni momento che l'esistenza della presente *assicurazione* per *perdite da cyber-estorsione* sia mantenuta strettamente confidenziale;
- b) compiere, anche con il supporto del *Service Provider*, ogni ragionevole sforzo per verificare che l'*evento ransomware* non costituisca un falso allarme o non sia attendibile;
- c) assumere, anche con il supporto del *Service Provider*, tutte le misure ragionevoli e pratiche al fine di evitare o limitare l'esecuzione di un *pagamento dell'estorsione*;
- d) essere in grado di dimostrare che il *pagamento dell'estorsione* venga effettuato sotto minaccia o costrizione.

❗ L'inosservanza di tali obblighi comporta la perdita totale del diritto all' *indennizzo*. La facoltà per REVO di risoluzione automatica dell'*assicurazione* ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, senza alcuna restituzione del *premio*.

REVO può, altresì, recedere dalla copertura prevista per le *perdite da cyber estorsione* con 10 giorni di preavviso scritto all'*Assicurato* qualora l'esistenza dell'*assicurazione* per *perdite da cyber estorsione* diventasse di pubblico dominio o venisse rivelata al soggetto che abbia volontariamente causato o perpetrato un *evento ransomware*. In ogni caso, la copertura per un *pagamento dell'estorsione* non opera qualora l'autore dell'*evento ransomware* sia a conoscenza della stessa.

L'*Assicurato* autorizza sin d'ora REVO o i suoi rappresentanti a segnalare qualsiasi *evento ransomware* alla Polizia Postale o ad altre autorità pubbliche competenti. L'*Assicurato* si impegna a sottoscrivere qualsiasi delega o procura e a compiere qualsiasi ulteriore formalità ragionevolmente richiesta da REVO a tal fine e a prestare ogni possibile collaborazione alle indagini e verifiche.

In caso di inadempimento del *Contraente* o dell'*Assicurato* alle previsioni di cui alla presente clausola, rimane fermo il diritto di REVO alla restituzione degli *indennizzi* eventualmente già corrisposti.

🔍 Cosa succede e cosa fare se si è vittima di un attacco informatico?

Di seguito le fasi principali

- 1) Il *Contraente* percepisce di aver subito un ipotetico attacco informatico e chiama il Contact Center messo a disposizione da REVO.
- 2) Il Contact Center verifica la validità della *polizza* e l'evento denunciato e, in caso di esito positivo delle verifiche, procede all'apertura della pratica.
- 3) Il *Service Provider* fornisce al *Contraente* una stima delle attività previste per la risoluzione dell'*incidente*.
Il *Service Provider* offre una prima assistenza al *Contraente* per la gestione dell'attacco, anche richiedendo al *Data Breach Manager* la valutazione di impatti Privacy. Il *Data Breach Manager*, a sua volta, può richiedere al *Crisis Manager* una valutazione per i danni reputazionali.
Il *Service Provider* aggiorna la stima delle attività previste per la risoluzione dell'*incidente*, comunicando l'eventuale necessità di coinvolgimento di tali figure e introduce per la prima assistenza i professionisti al *Contraente*.
- 4) Il *Contraente* identifica i professionisti per la gestione dell'*incidente* (figure specializzate per IT, Privacy e danni reputazionali).
In caso di appurata violazione di *dati personali* di clienti del *Contraente*, se necessario, tramite il *Service Provider* può essere attivato un call center dedicato agli *interessati*, come pure un eventuale servizio di monitoraggio dell'identità e del credito.
Il *Contraente* che vorrà rivolgersi ai professionisti già attivati per la prima assistenza o attivare i servizi messi a disposizione dal *Service Provider* dovrà sottoscrivere un contratto distinto dalla presente copertura assicurativa.
In ogni caso, i costi per l'attività devono essere anticipati dal *Contraente* e sono poi rimborsati da REVO.

Art. 7.3 Esagerazione dolosa del danno – Clausola risolutiva espressa

Il *Contraente* o l'*Assicurato* deve astenersi da:

- a) presentare una *richiesta di risarcimento* falsa o fraudolenta;
- b) rappresentare dolosamente una falsa ed eccessiva quantificazione del *danno*;
- c) dichiarare fatti non rispondenti al vero;
- d) presentare *documenti falsi*;
- e) occultare prove;
- f) agevolare gli intenti fraudolenti di *terzi*.

❗ L'inosservanza di tali obblighi comporta:

- la perdita totale del diritto all'*indennizzo*;
- la facoltà per REVO di dichiarare la risoluzione automatica dell'*assicurazione* ex art. 1456 del Codice Civile, senza alcuna restituzione del *premio*.

In caso di inadempimento del *Contraente* o dell'*Assicurato* alle previsioni di cui alla presente clausola, rimane fermo il diritto di REVO alla restituzione degli *indennizzi* eventualmente già corrisposti.

Art. 7.4 Gestione delle vertenze e costi di difesa

❗ REVO può assumere, a nome dell'*Assicurato*, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze, in sede civile, penale e amministrativa, avvalendosi di tutti i diritti e azioni spettanti all'*Assicurato* stesso e con facoltà di designare legali, periti, consulenti o tecnici.

REVO assume la gestione delle vertenze se e fino a quando ne ha interesse.

Sono a carico di REVO i *costi di difesa* sostenuti per resistere all'azione promossa contro l'*Assicurato*, entro il limite di un importo pari al quarto del *massimale* stabilito in *polizza* per il *danno* cui si riferisce la domanda.

Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto *massimale*, i *costi di difesa* vengono ripartiti fra REVO e l'*Assicurato*, in proporzione del rispettivo interesse ai sensi di quanto previsto dall'art. 1917 del Codice Civile.

REVO non riconosce i *costi di difesa* sostenuti dall'*Assicurato* per legali o tecnici che non siano stati da essa designati o concordati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.

L'*Assicurato* è tenuto a comparire personalmente in giudizio nei casi in cui le leggi lo prevedano o REVO lo richieda. REVO ha il diritto di rivalersi sull'*Assicurato* del pregiudizio derivatole dall'inadempimento di tali obblighi.


L'*Assicurato*, dietro preventivo consenso scritto di REVO, può arrivare a una definizione bonaria del *sinistro* mediante una transazione.

La transazione è raccomandata da REVO se l'importo risulta proporzionato e adeguato considerando tutte le condizioni, nonché considerando il possibile esito del procedimento giudiziale, instaurato o instaurando. Qualora l'*Assicurato* rifiuti di acconsentire a una

transazione raccomandata da REVO e scelga di continuare la vertenza, l'**obbligo di pagamento dell'indennizzo di REVO è limitato all'importo raccomandato, inclusi i costi di difesa maturati e coperti fino alla data del rifiuto dell'Assicurato**. Qualora, all'esito della vertenza, l'Assicurato ottenga un risultato nel complesso più favorevole rispetto a quello raccomandato per la transazione da REVO, quest'ultima rimborsa all'Assicurato anche i costi di difesa sostenuti dall'Assicurato a partire dalla raccomandazione.

Qualora la **richiesta di risarcimento** o parte di essa non dovesse rientrare nell'operatività dell'assicurazione, i **costi di difesa pagati da REVO** devono essere rimborsati a quest'ultima.

Art. 7.5 Limite massimo di indennizzo

 Per ciascun **sinistro**, REVO non è tenuta a pagare una somma maggiore del **massimale assicurato**, salvo i casi previsti dall'art. 1917 del Codice Civile.

Art. 7.6 Determinazione della perdita liquidabile

REVO determina la **perdita liquidabile** nel seguente modo:

- 1) viene calcolata la **perdita complessiva** sofferta dall'Assicurato;
- 2) vengono applicati eventuali **franchigie, franchigie temporali e scoperti**. Qualora la **perdita** sia soggetta all'applicazione contestuale di **franchigie, franchigie temporali**, gli stessi vengono applicati nel seguente ordine:
 - **franchigia temporale** (da applicarsi sulla sola quota parte di **perdita** relativa alle coperture per cui è prevista);
 - **franchigia**;
- 3) vengono, infine, applicati gli eventuali limiti di **indennizzo**, se previsti.

Esempi di applicazione di franchigia e franchigia temporale

Massimale: €1.000.000

Deducibili applicabili:

- **franchigia**: € 10.000
- **franchigia temporale**: 24 ore, con il minimo della **franchigia** sulla **perdita da interruzione dell'attività**
- **franchigia applicabile alla perdita da cyber estorsione**: € 10.000

Caso 1 - Calcolo della franchigia monetaria più alta sulle voci che compongono la perdita complessiva se l'interruzione attività dura meno di 24 ore

Perdita complessiva sofferta dall'Assicurato € 800.000 di cui:

- € 200.000 per interruzione attività di 20 ore
- € 300.000 per cyber estorsione
- € 300.000 per gestione evento

Perdita liquidabile: € 590.000 di cui

- **perdita da interruzione dell'attività**: non indennizzabile (in quanto il periodo di interruzione è minore di 24 ore);
- **perdita da cyber estorsione**: €290.000 (applicando la franchigia di € 10.000)
- **servizi per la gestione di una violazione dei dati e violazione della sicurezza**: € 300.000 (la franchigia non viene applicata in quanto già decurtata su altra garanzia attivata contestualmente)

Caso 2 - Calcolo della franchigia monetaria più alta sulle voci che compongono la perdita complessiva se l'interruzione attività dura più di 24 ore:

Perdita complessiva sofferta dall'Assicurato € 800.000 di cui:

- € 200.000 per interruzione attività di 48 ore
- € 300.000 per cyber estorsione
- € 300.000 per gestione evento

Perdita liquidabile: € 790.000 di cui

- **perdita da interruzione dell'attività**: € 190.000 (poiché il periodo di interruzione è superiore a 24 ore, si applica solo la **franchigia monetaria**);
- **perdita da cyber estorsione**: €300.000 (la **franchigia** non viene applicata in quanto già decurtata su altra garanzia attivata contestualmente)
- **servizi per la gestione di una violazione dei dati e violazione della sicurezza**: € 300.000 (la **franchigia** non viene applicata in quanto già decurtata su altra garanzia attivata contestualmente)

Art. 7.7 Pagamento dell'indennizzo

Verificate l'operatività dell'assicurazione e determinato l'**indennizzo** dovuto per il **sinistro**, REVO si impegna a pagare l'importo dovuto entro 30 giorni dal ricevimento degli atti di quietanza firmati.

Art. 7.8 Surrogazione

REVO, che ha pagato l'**indennizzo**, è surrogata, **fino alla concorrenza del suo ammontare**, nei diritti dell'Assicurato verso i terzi responsabili, ai sensi dell'art. 1916 del Codice Civile.

Il **Contraente** o l'**Assicurato** deve cooperare e con REVO per consentirle di esercitare tali diritti e rimedi.



A titolo esemplificativo e non esaustivo, il *Contraente* o l'*Assicurato* deve o fornire la documentazione dell'incidente o sottoscrivere la quietanza con espressa autorizzazione alla rivalsa nei confronti di qualsiasi terzo responsabile.

Art. 7.9 Assicurazione presso diversi assicuratori



Il *Contraente* o l'*Assicurato* è tenuto a dichiarare a REVO l'eventuale esistenza o la successiva stipulazione, presso altri assicuratori, di polizze riguardanti lo stesso rischio e le medesime garanzie assicurate con la presente *assicurazione*, indicandone i *massimali* assicurati solo in caso di *sinistro*.

In caso di *sinistro*, l'*Assicurato* deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi dell'art. 1910 del Codice Civile. L'*Assicurato* è tenuto a richiedere a ciascun assicuratore l'*indennizzo* dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato, purché le somme complessivamente riscosse non superino l'ammontare della *perdita*.